

CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

**COSA SAPERE E COME COMPORTARSI
IN PRESENZA DI LIMITAZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DIRETTE ALLE SOLE AUTOCARAVAN
OPPURE
SI RICEVE UN VERBALE DI CONTESTAZIONE
e/o UN VERBALE DI ALLONTANAMENTO**



**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.



**IMPORTANTE: una normale email NON può inviare a un indirizzo PEC
NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari**

COSA SAPERE E COME COMPORTARSI NEL CASO DI CONTRAVVENZIONI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2026

Per comprendere il perché, nonostante ci siano le leggi che disciplinano il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan, troverai divieti e limitazioni, apri www.coordinamentocamperisti.it e poi clicca CHI SIAMO per leggere come siamo arrivati a oggi.

Pertanto, se incontri una delle situazioni che abbiamo inserito nelle pagine che seguono:

1. invia tempestivamente una mail a segreteria@coordinamentocamperisti.it oppure se hai la PEC invia a ancc@pec.coordinamentocamperisti.it, seguendo le indicazioni che abbiamo inserito;
2. crea una cartella archiviando via via tutte le corrispondenze e documenti inerenti alla segnalazione perché le azioni sono continue e i risultati arrivano anche dopo anni;
3. in mancanza di tempestivo riscontro scrivi nuovamente perché l'Associazione dovrà comunicarti espressamente per mail di aver preso in carico la segnalazione. Nel caso poi di richiesta di consulenza legale, annota e ricorda quali sono le eventuali scadenze per il pagamento, per presentare un ricorso, una memoria.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

- compatibilmente con le risorse e l'interesse generale, nel caso di un verbale elevato per una limitazione alle autocaravan valuta di prendere o meno in carico il ricorso. Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia;
- prende in carico il ricorso e le relative spese legali, informando il socio di quali sono i suoi diritti e doveri. Se non ricevi riscontro alla tua mail entro 3 giorni lavorativi, scrivi nuovamente una mail, inserendo nell'oggetto la parola **URGENTISSIMO**. Se, anche in detto caso, non ricevi riscontro entro i successivi 2 giorni lavorativi, telefona dal lunedì al venerdì entro le ore 9-12 e 15-17 al numero 055 2469343 o 328 8169174. Se i telefoni sono occupati, riprova.

IMPORTANTE: Segnala tempestivamente per mail a info@coordinamentocamperisti.it se cambi indirizzo postale e/o se hai dismesso la tua email che abbiamo ricevuto nella prima comunicazione e segnalaci ugualmente se dismetterai una mail che ci avevi già inviato.

A causa dell'elevato numero di segnalazioni che riceviamo quotidianamente e dei costi organizzativi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è costretta a dare priorità alle richieste dei propri soci. Per associarsi, basta aprire www.coordinamentocamperisti.it e vedere come il contributo sociale sia di pochi euro all'anno.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

recapito: 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

mail: info@coordinamentocamperisti.it

telefoni: 055 2469343 – 328 8169174

dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

in caso di contravvenzioni i invia tempestivamente una mail a

segreteria@coordinamentocamperisti.it

e/o se hai la PEC invia a

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

IMPORTANTE: una normale email NON può inviare a un indirizzo PEC



*Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in alto per tornare al sommario.*

sommario

- 4 IL TESTIMONE È LA DASH CAM
- 8 PRIMA DI CEDERE IL PROPRIO VEICOLO OPPURE RICEVERLO DA ALTRI
- 12 CIRCOLARE E PARCHEGGIARE CON IL CONTRASSEGNO DISABILI
- 15 LE VITTORIE AI TAR DALLE ALPI ALLA SICILIA
- 23 PER EVITARE DI RICEVERE DOPO ANNI UNA CARTELLA ESATTORIALE
- 28 L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE
- 29 COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN
- 30 AUTOVEICOLI CON TENDA APERTA A SOFFIETTO
- 31 PARCHEGGIARE SOPRA CUNEI, PIEDINI IDRAULICI...
- 33 STALLI DI SOSTA CORTI, PARCHEGGI CON TRAPPOLA,
CENTRI COMMERCIALI CON DIVIETO DI ACCESSO
- 40 I TESTIMONI IMPORTANTISSIMI
- 47 LA SOSTA NOTTURNA OPPURE DIURNA
- 49 IL VERBALE DI ALLONTANAMENTO
- 50 TI AVVISANO CHE RICEVERAI A CASA UN VERBALE
- 51 CONTRAVVENZIONE NOTIFICATA ALLA RESIDENZA
- 52 IL PREAVVISO O AVVISO SUL PARABREZZA
- 53 CONTRAVVENZIONE REDATTA IN TUA PRESENZA
- 54 INTIMANO LO SPOSTAMENTO DELL'AUTOCARAVAN
- 56 COME CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE/LE DIFFAMAZIONI
- 57 BOMBOLE MOBILI E SERBATOIO PERMANENTE CON IL GPL
- 59 ARRIVA UN VERBALE DI CONTESTAZIONE MA IL VEICOLO NON ERA IN QUELLA LOCALITÀ
- 61 CAMPEGGI E AREE ATTREZZATE IN VIOLAZIONE DI LEGGE

IL TESTIMONE è LA DASH CAM

Sulle strade italiane nel 2024 oltre 160.000 incidenti stradali con oltre 100.000 feriti e MILIARDI di euro a danno dei cittadini. Il 2025 registrerà gli stessi dati oppure, partendo con la DASH CAM ACCESA, puoi partecipare a ridurre i danni.

Si tratta di una valanga di lavoro che travolge l'apparato della Giustizia, allungando a danni di tutti la durata dei processi. È uno stress e un onere a carico degli utenti della strada che vedono aumentare ogni anno le polizze assicurative. È uno stress e un onere a carico di coloro che lavorano nell'apparato della GIUSTIZIA.

Non solo, ad aggravare la situazione ci sono i FALSI TESTIMONI che difficilmente possono essere scoperti perché il trattamento riservato e le modalità di assunzione della testimonianza differiscono in modo significativo nel processo civile rispetto al processo penale. Infatti, nel processo civile le domande al testimone non possono essergli rivolte in modo diretto dalle parti e reiterate se le risposte sono contraddittorie come avviene nel processo penale e questo consente ai truffatori di trovare facilmente dei FALSI TESTIMONI.

Al contrario si potrebbero eliminare i FALSI TESTIMONI se il Governo corregge la norma riservando ai testimoni nel processo civile quanto è previsto per i testimoni nel processo penale e sta a tutti chiederlo al Governo (indirizzi mail e PEC del Governo e dei parlamentari aprendo www.insiemeinazione.com).

NEL FRATTEMPO, PUOI RIDURRE DRASTICAMENTE IL LAVORO CHE TRAVOLGE L'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, acquistando e utilizzando sul veicolo una DASH CAM perché le sue videoregistrazioni garantiscono una sorta di "incidente probatorio" sulla dinamica di un incidente stradale che riducono drasticamente i contenziosi che attivano coloro che sono in torto e presentano FALSI TESTIMONI. Prima di partire accendi la DASH CAM, ovvero dashboard, telecamera da cruscotto, perché è un economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza o su un casco, per registrare ciò che accade nella direzione in cui il dispositivo è rivolto. Le immagini catturate sono scaricabili su un computer.

La dash cam è un fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale: utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto.

Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale (*ex articolo 589-bis Codice penale*) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (*articolo 590-bis Codice penale*).



Pertanto, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale. Accendere sempre la dash cam per avere una testimonianza oggettiva, utile se ci si trovasse coinvolti in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada.



Ma quale scegliere? Sono due le dash cam che consigliamo:

- la Garmin 67W perché è piccola, semplice e robusta. Occorre ricordarsi di acquistare la scheda di memoria di 64 giga.
- la 70Mai Omni che si attacca all'accendisigari, è semplice come la Garmin, ma necessita di essere configurata con il telefono smart per l'aggiornamento al firmware mentre la Garmin si accende ed è subito operativa. Ha la scheda di memoria veloce on board e richiede le competenze per l'installazione e la gestione. Unico problema rilevato è che si disattiva se la temperatura è eccessiva.

Evitare di acquistare dash cam super economiche perché le batterie al litio possono esplodere.

IL VALORE DELLA DASH CAM PER EVITARE CONTENZIOSI CHE CREANO ONERI AL CITTADINO E ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA

Smascherato chi aveva presentato una falsa testimonianza per truffare un'assicurazione e complicare la vita a un soccorritore nonché all'apparato della Giustizia.

2025

LA MAIL ARRIVATA ALL'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

Buonasera, grazie per il continuo lavoro che fate, in particolare per i consigli su come preparare un viaggio. Vi scrivo per raccontarvi un episodio che incoraggerà molti a installare una Dash Cam sul loro veicolo o moto, seguendo l'invito che diffondete da anni in ogni occasione.

IL FATTO

Durante un viaggio in autocaravan lungo una strada di montagna, un ciclista è sopraggiunto a forte velocità da una curva. Mio marito, che era alla guida, lo ha visto nello specchietto mentre perdeva improvvisamente il controllo e cadeva rovinosamente a terra.

Ci siamo subito fermati per prestare assistenza e verificare le condizioni del ciclista.

Poco dopo sono arrivati altri membri del suo gruppo, anch'essi in bicicletta, che si sono uniti a noi nel soccorrerlo.

Da una prima valutazione è apparso evidente che le ferite non erano lievi e che era necessario l'intervento dei sanitari. È stato richiesto l'invio di un'ambulanza.

Considerata la conformazione della strada – stretta e di montagna – quando i soccorsi stavano per arrivare ci siamo spostati con l'autocaravan per evitare di intralciare l'accesso del personale medico e dei mezzi di emergenza.

LA SORPRESA

Circa quattro mesi dopo siamo stati convocati dai Carabinieri e con curiosità ci siamo recati alla loro Stazione. Gentilmente ci comunicavano che ci avevano chiamati perché il ciclista aveva riportato conseguenze serie a seguito dell'incidente e che la nostra targa era stata segnalata come presente sul luogo. Ci riferivano che per il momento eravamo convocati in qualità di persone informate sui fatti, chiedendoci se avevamo delle informazioni utili a capire cosa era successo.

LA COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI

Pronti a collaborare li informavamo che, più delle parole e i ricordi eravamo in grado di dire in quale giorno e orario eravamo presenti e potevamo contribuire a capire cosa era successo e chi vi aveva partecipato. Con vero stupore ci chiesero come fosse possibile una simile affermazione e io, tranquilla, informandoli che, avendo la Dash Cam installata sulla nostra autocaravan potevo scaricare e consegnare sia il nostro arrivo sul luogo e l'intera sequenza dell'accaduto. Infatti, stupiti ecco che hanno visto l'arrivo del ciclista a forte velocità dalla curva, la sua caduta e il nostro successivo arresto per prestare soccorso e la nostra ripartenza.

IL MOTIVO DELLA CONVOCAZIONE

Ecco che lo scenario cambiava, ci informavano che la convocazione era partita perché il ciclista aveva dichiarato che la sua caduta era dipesa da una collisione con la nostra autocaravan.

Visto che il filmato della Dash Cam mostrava con chiarezza che non c'è stato alcun contatto tra la nostra autocaravan e il ciclista e ne documentava in maniera inequivocabile la dinamica, ci congedarono dicendo *...ora sappiamo chi convocare.*

In sintesi, eravamo in presenza di una falsa testimonianza o testimonianze e chi li aveva sottoscritte ne avrebbe pagato le conseguenze.

Come evidenzia quanto ci è accaduto, la registrazione della Dash Cam ha costituito un riscontro fondamentale, non solo per confermare la correttezza del nostro comportamento (nostra velocità di marcia, coordinate GPS, data, fermata immediata, assistenza, spostamento per facilitare i soccorsi), ma anche per fornire alle autorità un quadro chiaro e imparziale dei fatti, evitando che possano sorgere dubbi o attribuzioni di responsabilità non corrispondenti alla realtà.

Fortunatamente il video era ancora presente sulla scheda di memoria, nonostante fossero trascorsi quattro mesi (c'erano anche filmati più datati).

Proprio per questo motivo mi sento di consigliare a tutti di installare una Dash Cam e di scaricare periodicamente i file, soprattutto a fine giornata se si verificano episodi rilevanti o particolari.

In questo modo si evita che le registrazioni vengano sovrascritti e si conserva un archivio che, in caso di necessità, può davvero rivelarsi determinante.

Cordiali saluti e, essendo associata all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti fino al 2028 compreso, confido di ricevere i vostri aggiornamenti e informazioni che ci permettono di evitare, come scrivete sempre voi, amare sorprese.

Buona strada la vostra ...*omissis per la privacy*...

Incidenti stradali e testimoni falsi

Serve una norma per togliere lavoro ai giudici e risparmiare milioni di euro

PER UNA SVOLTA ETICA ED ECONOMICA

È noto da anni che molti si presentano quali testimoni di un incidente, dichiarando il falso per fatti non avvenuti o diversi dalla verità, creando costi e violando il diritto di chi aveva ragione e per di più appesantendo tutti gli assicurati con forti aumenti di polizza.

È a conoscenza di tutti che spesso accade che chi è parte di un sinistro stradale coinvolga persone che si prestano a rendere false testimonianze per amicizia, denaro o altro e questo avviene principalmente perché nel processo civile NON si consente alle controparti di interrogare il testimone nell'ambito dell'audizione. Infatti, ai legali delle controparti in causa non è possibile interrogare liberamente il testimone per far emergere eventuali contraddizioni che, di conseguenza, evidenzierrebbero che sta dichiarando il falso.

Se vogliamo una svolta etica ed economica, è indispensabile che il Presidente del Consiglio dei Ministri legiferi per consentire che i testimoni, in qualsiasi ordinamento e situazione, in sede di audizione, possano essere liberamente interrogati dai legali.

È inoltre fondamentale una norma che obblighi chi testimonia a procedere, nell'immediatezza dei fatti, a rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta di quanto accaduto, specificando le persone coinvolte.

A tutti il compito di sollecitare il nuovo Parlamento affinché attivi a costo zero le soluzioni qui proposte che, se ben applicate, consentirebbero di risparmiare milioni di euro (gli indirizzi mail sono estraibili aprendo www.insiemeinazione.com).

Il non adottare un provvedimento che ostacoli il TESTIMONE OFFRESI danneggia il cittadino che si vede travolto dalle falsità nonché intralcia gravemente l'apparato della Giustizia perché il probato cittadino, per far valere la verità, è costretto a presentare un ricorso e si allungano i tempi della MALAGIUSTIZIA.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha presentato da oltre 10 anni dette semplici richieste ai Governi e parlamentari via mail e via PEC nonché pubblicizzandolo (*vedi editoriale pubblicato sul numero 14 del 2013 sulla rivista NUOVE DIREZIONI – CITTADINO e VIAGGIATORE e sulla rivista inCAMPER, in particolare sul numero 179 del 2017*) ma senza ottenere il cambiamento.

Noi insistiamo ma il cambiamento dipende anche da te perché anche un solo cittadino PUÒ FARE LA DIFFERENZA, quindi:

1. Invia una mail al Governo e ai parlamentari (le loro mail aprendo www.insiemeinazione.com);
2. rilancia questo documento a quanti hai in rubrica mail e nei social;
3. inFORMA sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, facendo propri i seguenti motti per aspera ad astra (attraverso le asperità sino alle stelle) e vitam impendere vero (dedicare la vita alla verità).

Che la giornata sia propizia. A leggerti.

IL TESTIMONE è la FOTOGRAFIA

Una fotografia è una testimonianza oggettiva che focalizza quanto esiste in uno spazio che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tantissime macchine fotografiche che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona della FOTOGRAFIA per essere pronti a fotografare.

Ovviamente dette fotografie sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera e sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare indirettamente il poter fotografare senza consenso di chi e di quanto si trova nello spazio fotografato è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

In sintesi, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei), a meno di divieti specifici e ben segnalati, è generalmente permesso effettuare fotografie anche senza il consenso delle persone purché non si diffondano (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese.



COSA FARE QUANDO PARCHEGGI E RITorni AL PARCHEGGIO, quando CONSEGNI IL TUO VEICOLO AD ALTRI e quando NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo. Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.



A FIANCO IL NOSTRO TAGLIANDO DA FOTOCOPIARE E ESPORRE SUL CRUSCOTTO IN MODO DA EVIDENZIARE LO SPECIALE RISPETTO DEL TERRITORIO E VERSO I SUOI ABITANTI

Nel tagliando è presente uno spazio per inserire o meno uno o più numeri di telefono.

Questa implementazione ci è stata suggerita per evitare che il veicolo sia ritenuto abbandonato, per farlo spostare in caso di necessità pubblica, per geolocalizzarvi nel caso non vi vedano rientrare da una escursione, consentendo così di farvi soccorrere.



PRIMA DI CEDERE IL PROPRIO VEICOLO OPPURE RICEVERLO DA ALTRI

È frequente che il proprietario di un veicolo, specialmente di un'autocaravan, lo conceda gratuitamente in comodato d'uso a un amico o parente; quindi, per evitare amare sorprese, stress e onerosi contenziosi, consigliamo di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra privati previsto dal Codice Civile, dall'articolo 1803 al 1812.

Con l'occasione, suggeriamo **al proprietario di:**

1. autorizzare l'utilizzatore o altre persone a guidare l'autocaravan sul territorio nazionale. Nel caso di espatrio, elencare le nazioni, verificando per ogni singola nazione, tramite contatto con il loro ENTE TURISMO o la loro AMBASCIATA in Italia, se vi sia modulo da compilare in lingua italiana o nella loro lingua quale autorizzazione al guidatore che non risulta sulla Carta di Circolazione e sulla polizza di RCA;
2. pretendere l'installazione e l'uso continuo di una dash cam indispensabile quale prova da utilizzare in caso di incidente stradale;
3. autorizzare o meno il trasporto di animali domestici da compagnia e, nel caso positivo, chiedere all'utilizzatore di allegare i prescritti certificati veterinari in corso di validità;
4. fornire i telefoni, PEC, mail per eventuali contatti di emergenza;
5. trascrivere i km riportati sul contachilometri e la stima del valore del veicolo;
6. precisare eventuali limiti dovuti al chilometraggio percorso, all'età del guidatore, restrizioni al numero di persone trasportabili rispetto a quanto previsto sulla Carta di Circolazione;
7. allegare la Carta di Circolazione verificando che sia valida la revisione per il periodo di utilizzo e che gli pneumatici siano conformi a quanto in essa trascritto;
8. allegare la polizza assicurativa valida per il periodo di utilizzo comprensiva della Carta Verde, verificando prima se la polizza assicurativa prevede che il veicolo sia ceduto in comodato d'uso;
9. allegare lo scontrino della pesata dell'autocaravan affinché l'utilizzatore sappia quanti chilogrammi può caricare in persone e cose, evitando di superare la massa massima consentita dalla Carta di Circolazione;
10. scattare al momento della consegna le foto alle parti esterne e interne al veicolo.

Inoltre, suggeriamo all'utilizzatore di:

- dichiarare se il veicolo sarà condotto esclusivamente dal comodatario o da altre persone;
- leggere la Carta di Circolazione verificando la presenza della revisione effettuata, la conformità del peso dell'autocaravan e degli pneumatici;
- verificare sulla polizza assicurativa che sia trascritta esattamente la targa, quale sia la scadenza, quali sono gli interventi gratuiti previsti dal soccorso stradale, quali siano le altre coperture assicurative (*il tipo di assistenza in caso di guasto, in caso di incendio, a seguito di un furto o atti vandalici o effrazioni o furto bagagli, eventi atmosferici, in particolare la grandine eccetera*) la presenza della Carta Verde;
- osservare la massima diligenza nell'uso e nella custodia;
- sostenere i costi in caso di guasti o avarie, provvedendo alla riparazione e a quanto altro necessario per la conservazione e il ripristino del veicolo, compreso il trasporto all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- essere munito dei certificati previsti dalle leggi nazionali nel caso voglia trasportare animali domestici da compagnia;
- effettuare tempestivamente le riparazioni in caso di sinistro stradale obbligandosi, se responsabile, anche parzialmente, a risarcire il proprietario per i danni subiti (*esempio: per l'aumento del premio assicurativo*), oltre al trasporto del veicolo all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- espletare le azioni e sostenere gli oneri per l'eventuale dissequestro del veicolo oltre a pagare il noleggio di un veicolo con caratteristiche simili fino a quando il proprietario non ritorni in possesso del veicolo;
- riconsegnare il veicolo alla data specificata (*pulito all'esterno e all'interno nonché con i serbatoi di raccolta delle acque reflue vuoti nel caso di un'autocaravan*) per evitare un'eventuale penale per ogni giorno di ritardo nella consegna;
- scattare al momento della consegna le foto alle parti esterne e interne dell'autocaravan.

AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN CHE NOLEGGIANO LA PROPRIA AUTOCARAVAN

Attenzione:

- non farti indurre dalla proposta di inserimento in una piattaforma web e/o con inserzioni in Internet per guadagnare facilmente noleggiando la tua e/o tue autocaravan;
- non credere di poter noleggiare la tua e/o tue autocaravan senza essere un'impresa di noleggio;

perché, dopo l'incasso, potresti ricevere l'amara sorpresa di dover pagare una sanzione e/o migliaia di euro in caso di incidente stradale perché la compagnia assicuratrice in caso di incidente con danni a terzi si riserva il diritto di agire in rivalsa sull'assicurato per recuperare quanto liquidato sul sinistro, atteso che la destinazione del veicolo presente sul libretto (uso proprio) non corrisponde alla realtà dei fatti dato che il veicolo è noleggiato "ad uso di terzi".



Estratto dell'articolo 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente,

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La Carta di Circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se trattasi di altri veicoli.

Inoltre, vale l'occasione per ricordare la Sentenza n. 8144 del 23 aprile 2020 della Sezione III della Corte di Cassazione Civile: *Circolazione Stradale - articolo 196 del Codice della Strada - Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente.*

In sintesi: La circostanza che l'articolo 196 del Codice della Strada preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore né che la previsione dell'articolo 386 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nel citato articolo 196 del Codice della Strada.

IN ALTRE NAZIONI

Sicurezza personale e avvisi di pericoli

Per essere avvisati di criticità nei luoghi che si visiteranno all'estero, non prima di 30 giorni dalla data di partenza, registrare il viaggio aprendo <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html>: è un ottimo servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente di essere rintracciati in casi di emergenze di particolare entità e gravità, pianificando con rapidità e precisione gli interventi in tuo soccorso. L'Unità di Crisi, in caso di necessità, potrà inviare comunicazioni di allerta, avvertenze, indicazioni logistiche, informazioni utili attraverso SMS. In circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività. È possibile effettuare la segnalazione del viaggio anche tramite Web, SMS, telefono, Smartphone. I dati verranno utilizzati solo nei casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze, come le grandi calamità naturali, gli attentati terroristici, le evacuazioni eccetera, oltre che nei casi di eventi atmosferici, terremoti e crisi politiche. Al momento della registrazione, oltre al proprio numero telefonico, indicare anche la mail, perché le reti telefoniche potrebbero non essere attive. I dati sono automaticamente cancellati due giorni dopo la data di fine viaggio indicata. Durante il viaggio è sempre possibile segnalare o modificare i dati precedentemente registrati. Per conoscere quali sono le regole da rispettare nella circolazione e sosta in uno Stato estero aprire il sito Internet della loro ambasciata in Italia e del loro Ufficio di Promozione del Turismo.

Autoveicolo a noleggio in altre nazioni

Quando si guida un veicolo a noleggio in altra nazione accertarsi delle regole riguardo all'assicurazione e alla patente. Infatti, in alcune nazioni il veicolo a noleggio è consegnato solo a chi ha la patente da oltre 4 o 8 anni. Inoltre, si deve tener presente che in alcune nazioni o parti dei loro territori è possibile la circolazione stradale solo con il possesso della Patente Internazionale (*si tratta di una traduzione della patente italiana che può essere ottenuta facendo domanda all'Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso gli uffici dell'ACI e, in ogni caso c'è da pagare per bolli, fototessera e fotocopie*).

In circolazione stradale all'estero è possibile violare la legge senza averne coscienza

In tanti hanno ricevuto una contravvenzione elevata all'estero e per far chiarezza abbiamo ripetutamente pubblicato degli articoli (aprendo www.incamper.org sono presenti nella rivista **inCAMPER** numero 159 e 179). Purtroppo, le limitate risorse dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** non consentono di attivare uno studio continuo delle normative inerenti alla circolazione e sosta nelle altre nazioni, pertanto, **se si riceve una contravvenzione elevata all'estero** si può optare tra:

- a) non pagare, evitando un domani di rientrare in detta nazione perché si rischia di essere fermati, qualora la targa e la contravvenzione siano state registrate su un loro database;
- b) pagare quanto richiesto anche se lo si ritiene ingiusto.

Non abbiamo notizia di atti ingiuntivi notificati ai contravventori residenti in Italia.

Precauzioni riguardo ai tagliandi adesivi da applicare all'interno direttamente sul parabrezza oppure ai tagliandi da esporre sul cruscotto che alcune nazioni che prevedono di acquistare per circolare.

Scattare sempre delle foto ai tagliandi acquistati in modo che, qualora arrivi una richiesta di pagamento perché gli risulta che hai circolato senza, potrai dimostrare che sono in errore.

Tutela della salute

1. Controllare quali sono le garanzie e le esclusioni previste nelle Condizioni Generali Assicurative riguardo alla polizza assicurativa in caso d'infortunio e/o malattia (se comprendano anche eventuali accompagnatori, la copertura di eventuali malattie pregresse, il rientro a casa dei passeggeri e del veicolo). Nel caso di sottoscrizione, dopo qualche giorno telefonate al numero verde indicato per verificare se la polizza è attiva e quali sono le loro procedure di intervento.
2. Annotare le indicazioni di ospedali, Forze dell'Ordine e officine, affinché siano immediatamente reperibili nel momento del bisogno, onde evitare che la concitazione faccia perdere tempo prezioso.
3. Mantenersi a distanza di sicurezza dagli animali, specialmente se randagi, perché un loro morso o graffio può comportare di recarsi in un soccorso sanitario e inficiare la vacanza.

Parcheggiare in un'area privata

In alcune nazioni, compresa la nostra nazione, quando si entra in parcheggio verificare se si deve prendere un ticket da esporre all'interno del parabrezza. Verificare se la sosta è gratuita oppure gratuita ma limitata al rispetto di un determinato orario. Se i cartelli sono nella loro lingua, attivare il traduttore oppure chiedere a qualcuno.

I PORTATORI DI UNA DISABILITÀ NON FRUISCONO DI UGUALI TUTELE IN TUTTE LE NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA



Una camperista in autocaravan, essendo purtroppo affetta da una disabilità e in possesso del CUDE, si è recata in Grecia per le vacanze ma, ai suoi problemi fisici, si sono aggiunte due multe e varie minacce con manette, perché aveva sostato la sua autocaravan. Ovviamente aveva sostato senza occupare lo spazio esterno al veicolo, quindi, come una qualsiasi autovettura. La camperista, non essendo associata all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, non era a conoscenza di quanto il Governo Ellenico aveva decretato per legge per impedire la sosta alle autocaravan e pensava di trascorrere delle belle e tranquille vacanze.

Al contrario, ha subito una serie di stress che, dopo anni che si recava in Grecia, la prossima volta ci penserà bene prima di ritornarci.

Pertanto, a seguito:

- a) delle corrispondenze intercorse con i turisti che sono in vacanza nel mondo e che ci hanno inviato le loro esperienze negative;
- b) dello stato di guerra attivato dalla Commissione Europea contro la Russia, che ha coinvolto tutti gli Stati membri dell'Unione Europea i quali non hanno attivato alcun referendum per sapere se i loro cittadini era favorevoli o contrari a dichiarare guerra, attivando criticità sociali;
- c) sterminio in atto da mesi a Gaza che non ha visto il tempestivo intervento della Commissione Europea nel varare le dovute sanzioni allo Stato di Israele;
- d) delle violenze che ogni giorno imperversano anche a seguito dell'uso non regolamentato di Internet che fomenta odi e risentimenti;

ai viaggiatori consigliamo di:

1. non esporre alcuna bandiera sul veicolo (tessuto al vento, adesivo sulla carrozzeria, sul lunotto, sul cruscotto eccetera) perché, purtroppo, in moltissime situazioni, le bandiere dividono e non uniscono;
2. non coprire il veicolo con vernice o adesivi che identifichino una nazione perché, purtroppo in moltissime situazioni, potrebbe attirare l'attenzione di coloro che hanno sentimenti ostili verso detta nazione, attivando reazioni pericolose;
3. non indossare o esporre sulla persona alcun simbolo che identifichi a quale nazione o religione si appartiene perché, purtroppo, in moltissime situazioni, anche le religioni dividono e non uniscono;
4. evitare le nazioni che non agevolano la mobilità delle persone titolari di un **Contrassegno unificato disabili europeo (Cude)** sull'intero territorio nazionale. Infatti, il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) garantisce solo l'uso di parcheggi e strutture riservati alle persone con disabilità in tutti i paesi dell'Unione Europea ma chi amministra alcune realtà territoriali (vedi ad esempio recente la GRECIA) tale diritto è ignorato. Alcune informazioni su

<https://disabilita.governo.it/it/contrassegno-unico-disabili-europeo-cude/>

Ricordiamo che in Italia, dal 2021, è possibile anche associare la propria targa per accedere liberamente alle ZTL ma riguardo al viaggiare all'estero consigliamo di informarsi prima di mettersi in viaggio tramite i canali ufficiali della nazione in cui si intende utilizzare il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE). Inoltre, in alcune nazioni, il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) può essere usato **solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo**, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Ovviamente, una nazione civile deve prevedere che, anche **se l'intestatario del contrassegno NON è a bordo, chi lo assiste possa utilizzare un veicolo esponendo il contrassegno per facilitare l'espletamento delle commissioni utili al portatore di disabilità che in quel momento non può spostarsi per motivi di salute ma necessita di ricevere beni o servizi.**

CIRCOLARE E PARCHEGGIARE CON IL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE)

Contrassegno da esporre bene in vista e fotografarlo ogni volta, in modo da avere una prova nel caso si riceva una contravvenzione.



Dal 1 gennaio 2022 è in vigore l'aggiunto comma 3 bis articolo 188 del Codice della Strada, che recita:

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata in formato europeo ai soggetti diversamente abili, per finalità di circolazione e sosta è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e, per questo, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'Ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla Legge. Come già enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8226/2022, non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'adottata inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'Ente locale territoriale, essendo anzi, onere di tale Ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per invalidi.

Poiché in Italia ci sono 7.896 Comuni e non tutti recepiscono le leggi in vigore, chi desidera recarsi in un parcheggio e/o area di sosta a pagamento provvista di accesso controllato da una sbarra, deve chiamare preventivamente il gestore per informarlo che per uscire attiverà il pulsante, che deve essere sempre presente, per un'uscita in emergenza.

Eliminata la consuetudine di taluni Enti Comunali che subordinavano l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi (posti con Ordinanza Sindacale), tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato. Vedi la sentenza della Cassazione Sezione 2 Civile n. 24015 del 3 agosto 2022 e l'ordinanza n. 28144 del 27 settembre 2022.

In sintesi, l'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, in correlazione all'art. 7 dello stesso Codice, conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, col solo onere di esporre il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio della persona disabile.

Alla luce degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 1996 e dell'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, deve considerarsi come il cosiddetto "contrassegno per persone diversamente abili" – che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle Zone urbane a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane – rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

Solo quando c'è questa segnaletica stradale verticale ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno è possibile circolare nei sensi unici.



IL VEICOLO PARCHEGGIATO PRIVO DI CONTRASSEGNO CUDE CHE SOSTA IMPEDENDO LA FRUIZIONE AGLI AVENTI DIRITTO O CHE SOSTA IMPEDENDO L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO DESTINATO A RICEVERE ACQUE REFLUE



Padova, parcheggio riservato alle autocaravan in via Rismondo ma occupato da autovetture



In questi casi deve essere la persona alla quale è impedita la fruizione a scattare diverse foto ai veicoli e alle loro targhe e chiamare la Polizia Municipale affinché la pattuglia che arriva proceda a chiamare il carro attrezzi e/o elevare i relativi verbali.

Qualora la Polizia Municipale non provveda per vari motivi di servizio a inviare una pattuglia, spostarsi e poi una volta a casa inviare una mail al Sindaco e alla Polizia Municipale per far sanzionare i proprietari dei veicoli e mettere in programma un controllo ciclico del parcheggio.

Ovviamente, nella mail inserire in indirizzo la mail info@coordinamentocamperisti.it in modo che solleciteremo il Sindaco come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a far controllare in modo efficace per il corretto utilizzo del parcheggio.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta alle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza delle CONVOCAZIONI: tempo che deve essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre.
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

LE VITTORIE AI TAR DALLE ALPI ALLA SICILIA

Una lunga strada con una precisa direzione: ripristinare la legalità riguardo a quanto prevede il Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan



CAUSE ancora pendenti ai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO

ANCC / Comune di Tropea

Impugnazione ordinanze n. 37/2020 e n. 40/2020.

- 30 ottobre 2020 notifica ricorso.
- 23 novembre 2020 istanza di fissazione udienza.
- 22 dicembre 2020 costituzione ente.
- 30 ottobre 2025 istanza di prelievo.

T.A.R. MOLISE

ANCC / Comune di Petacciato

Impugnazione ordinanza n. 3/2024.

- 04 luglio 2024 deposito ricorso.
 - 17 luglio 2024 revoca ordinanza impugnata.
- Raggiunto l'accordo con l'amministrazione si è in attesa di pagamento delle spese legali.

T.A.R. PUGLIA - BARI

1) ANCC / Comune di Locorotondo

Impugnazione delibere di giunta n. 103/2023 e n. 108/2023 efficaci fino al 7 gennaio 2024.

- 18 dicembre 2023 deposito ricorso.
- 22 dicembre 2023 deposito motivi aggiunti.
- 29 dicembre 2023 decreto cautelare monocratico.
- 7 gennaio 2024 cessazione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
- 12 gennaio 2024 ordinanza cautelare.
- 30 ottobre 2025 istanza di prelievo.

2) ANCC / Comune di Rodi Garganico

Impugnazione delibera n. 60/2025 e ordinanza n. 29/2025 efficaci fino al 15 settembre 2025.

- 19 agosto 2025 deposito ricorso.
- 21 agosto 2025 decreto cautelare monocratico.
- 15 settembre 2025 cessazione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
- 3 settembre 2025 rinuncia a domanda cautelare collegiale.
- 16 settembre 2025 istanza di fissazione udienza di merito.
- 18 settembre 2025 riserva su fissazione udienza di merito.
- 30 ottobre 2025 istanza di prelievo.

T.A.R. SARDEGNA

ANCC / Comune di Villasimius

Impugnazione delibera di giunta n. 58/2024.

- 29 luglio 2024 deposito ricorso.
- 18 ottobre 2024 costituzione avversaria.
- 30 ottobre 2025 istanza di prelievo.
- 10 novembre 2025 fissazione udienza per il 4 febbraio 2026.

T.A.R. SICILIA - CATANIA

ANCC / Comune di Linguaglossa

Impugnazione ordinanza n. 9/2025.

- 23 aprile 2025 deposito ricorso.
- 6 agosto 2025 costituzione avversaria.
- 10 settembre 2025 istanza di prelievo.

T.R.G.A. TRENTINO-ALTO ADIGE

SEZ. AUT. BOLZANO

ANCC / Comune di Selva di Val Gardena

Impugnazione deliberazione di consiglio n. 54/2025.

- 19 novembre 2025 deposito ricorso.

— AGGIORNAMENTI —

IL REGALO PER I TUOI AMICI



ELENCO PARCHEGGI ATTREZZATI



IL MANUALE DEL VIAGGIATORE



PER TROVARE I CAMPEGGI E SVILUPPARE IL TURISMO



LE CAUSE E LE SOLUZIONI PER ELIMINARE LA MALAGIUSTIZIA

A seguire l'elenco di alcuni tempi biblici per arrivare a una sentenza.

Come evidenziato in altra pagina, l'apparato della Giustizia è costretto a emanare sentenze dopo anni e questa situazione è la MALAGIUSTIZIA che trasforma il cittadino in suddito da vessare.

Una MALAGIUSTIZIA che dipende dal Governo in carica e dai parlamentari che abbiamo eletto a rappresentarci nonché dal cittadino che si lamenta solo quando è colpito invece di intervenire prima a sollecitare ogni giorno il Governo e i parlamentari a emanare atti per trasformare la MALAGIUSTIZIA in GIUSTIZIA.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI è intervenuta ripetutamente negli anni, chiedendo al Governo e ai parlamentari di provvedere a emanare i seguenti atti. Richieste cadute nel vuoto perché non basta l'intervento di un'associazione, serve una mobilitazione dei cittadini.

Ecco a seguire alcune richieste inoltrate al Governo e ai parlamentari per ripristinare la GIUSTIZIA:

1. procedere all'immediato reintegro dell'organico in servizio nei Tribunali di ogni ordine e grado;
2. eliminare il ricorso al Prefetto previsto nel Codice della Strada stante che la Prefettura ha altri compiti importanti da svolgere nonché, nel caso di ricorso respinto dalla Prefettura, il ricorrente si trova in giudizio il Ministero dell'Interno e NON con il Comune che ha elevato la multa. Quindi, se viene accolto il ricorso sono tutti i cittadini a pagare le spese mentre il Comune prosegue a elevare multe simili;
3. prevedere gli stessi diritti e doveri tra i cittadini e chi abbiamo eletto o paghiamo per amministrare i beni e servizi pubblici perché oggi il cittadino ha pochi giorni per presentare un ricorso o una memoria difensiva mentre il Comune ha 5 anni di tempo per rispondere (esempio Vieste, aprendo www.incamper.org nei numeri della rivista inCAMPER 200, 214, 216, 227, 228 gli articoli consultabili);
4. e l'elenco prosegue con altre richieste non meno importanti per ristabilire i diritti dei cittadini.



PERTANTO, ENTRA IN AZIONE




L'invito è sempre lo stesso: utilizzate le mail e i social per spiegare che per cambiare le leggi in modo che siano tempestivamente puniti prima a livello civile e poi a livello penale tutti coloro che le violano emanando o sottoscrivendo provvedimenti dichiarati poi illegittimi dai TAR, occorre:

- a) attivarsi in Internet per spiegare che gli sfoghi non cambiano la realtà, le normative richiamate in modo generico non esistono, è fallace il confidare che lo faranno gli altri quando non lo fai in prima persona;
- b) dedicare qualche minuto per rilanciare i documenti ricevuti dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a tutti coloro che uno ha in rubrica mail, ai Parlamentari e al Governo (le loro mail o PEC sono a disposizione aprendo www.insiemeinazione.com), inviando le loro risposte all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**;
- c) mantenersi sobri, rimanere pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso, non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo, adottare il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, ricordando che ogni azione, piccola o grande, è determinante per migliorare la qualità della vita propria e di tutti gli altri esseri umani.

ASSOCIATI E FAI ASSOCIARE PERCHÈ SOLO INSIEME SI VINCE

COMUNE DI VIESTE
multa di
6.197,48 euro
per aver
parcheeggiato
l'autocaravan



È pacifico che dal 1991 con la Legge 336/1991 e poi con il Codice della Strada, grazie al continuo e faticoso lavoro dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, le norme sono chiare: le autocaravan non si devono discriminare. Purtroppo, nel tempo, i 7.896 sindaci hanno ottenuto di poter emanare dei provvedimenti senza alcun controllo preventivo sulla loro legittimità e, quindi, molti emanano provvedimenti illegittimi costringendo il cittadino a ricorrere in Tribunale, pagando un legale e attendendo qualche anno. Inoltre, qualora il giudice dovesse accogliere il ricorso, il comune potrebbe ricorrere in appello e così passerebbero altri anni. Oppure come a Vieste, dove contravvenzionano i camperisti con multe da 6.197,48 euro e il CAMPERISTA ha 60 GIORNI per preparare e inviare una memoria difensiva mentre il SINDACO ha 5 ANNI per rispondere. In tal modo il contravvenzionato è indotto a pagare subito 2.065,83 euro.

OCCORRE FAR MODIFICARE LE NORME MA È INDISPENSABILE CHE ANCHE IL SINGOLO ENTRI IN AZIONE

Per quanto sopra, siamo convinti che insieme possiamo chiedere al Governo di far equiparare, in tutte le norme, i diritti e i doveri del cittadino ai diritti e doveri di chi è stato eletto e/o è pagato per amministrare il bene pubblico.

Lamentarsi in Internet, maledire il Sindaco di turno non serve. Serve invece che ti unisca a noi, anche semplicemente associandoti per essere correttamente informato e/o per diventare un attivista.

Tieni presente che la sola creazione di informazioni richiede azioni tempestive e attese di anni, continuo studio e molto denaro per retribuire i consulenti e avere hardware e software sempre aggiornati.

Non solo, serve molto denaro per diffondere le informazioni tramite la rivista *inCAMPER* e i nostri siti Internet nonché mantenere i contatti con tutti gli attivisti fornendoli di quanto necessario per aumentare la forza dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** **in azione solo grazie alle sole iscrizioni** perché **non riceve finanziamenti pubblici, non fruisce di agevolazioni fiscali, non vende beni e/o servizi, non incassa per la pubblicità e/o altro.**

INSIEME PER FAR RISPETTARE I TUOI DIRITTI

Occorre ricordare che in caso di multe, una volta ricevuti tutti i documenti richiesti, alla nostra Segreteria servono almeno 4 giorni lavorativi per analizzarli perché i consulenti giuridici sono impegnati in udienze in diverse regioni e hanno un'agenda piena.

Pertanto, il camperista deve dedicare un poco di tempo per aprire www.incamper.org e www.coordinamentocamperisti.it in modo da aggiornarsi sulle nostre continue azioni e vittorie e per comprendere quanto siamo impegnati e che siamo gli unici dal 1985 a intervenire per difendere il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan.

È bene ricordare che dobbiamo combattere contro 7.896 Comuni perché, viste le leggi in vigore, ogni Sindaco è un RE che può emanare atti in violazione di legge e ripeterli. Questo lo ripetiamo da oltre 20 anni, chiedendo al Governo di turno di modificare le leggi e chiedendo ai camperisti di inviare al governo di turno una mail per appoggiare le richieste inviate dall'Associazione ma, purtroppo, i governi sono stati sordi e i camperisti non trovano il tempo di leggere e scrivere una mail. Ecco perché siamo sempre in battaglia senza poter vincere la guerra. Pertanto è importante partecipare e far partecipare per far modificare le leggi equiparando i diritti e i doveri tra cittadino e chi abbiamo eletto e paghiamo per ben amministrare i beni pubblici.

Importante è ricordare come comportarsi per essere utili allorché si trova una limitazione diretta alle autocaravan e, il farlo è semplice: fotografare e inviarcia una mail in modo che possiamo intervenire per far revocare e, poi, parcheggiare in altro luogo. Il non fare quanto detto è rischiare di prendere una multa che implica il doverla pagare oppure il dover presentare un ricorso che, per nostra trentennale esperienza, trova risposta anche dopo anni nonché provoca moltissime spese (*mediamente, tenendo conto che un ricorso partendo da un Giudice di Pace e potendo arrivare fino alla Cassazione, è una spesa viva di oltre i 1.500 euro che **anche in caso di vittoria non viene risarcita** perché in Italia i giudici fanno riferimento a tariffari stabiliti per Legge che sono penalizzanti per il cittadino*): ecco perché occorre essere uniti associandosi e facendo associare visto che il cittadino da solo, per far valere i propri diritti contro un pubblico amministratore deve avere tanto tempo, tanta salute, tanti soldi e trovare un consulente giuridico specializzato nel settore in grado di arrivare a rappresentare il cittadino fino alla Cassazione, fino al TAR, fino al Consiglio di Stato.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è dal 1985 l'unica a intervenire con una corretta e continua informazione nonché portando in giudizio le Pubbliche amministrazioni che emanano limitazioni illegittime dirette alle sole autocaravan.

NON diffondiamo all'esterno dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** i dati di chi ci segnala un divieto *anticamper* e/o è stato oggetto di una contravvenzione.

SOLO POCHI MINUTI DEL TUO TEMPO PER RICEVERE LA POSTA VIA MAIL

**Il tuo gestore potrebbe
non consegnarti una nostra mail
oppure
inserirla nella cartella SPAM.
Pertanto, se vuoi ricevere
i nostri aggiornamenti: inserisci
nella tua rubrica mail
i seguenti indirizzi:**




aggiornamenti@coordinamentocamperisti.it
segreteria@coordinamentocamperisti.it
tessere@coordinamentocamperisti.it

pierluigioli@coordinamentocamperisti.it
adesione@coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

info@incamper.org

COME VERSARE IL CONTRIBUTO SOCIALE



www.incamper.org



PER ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE ALLE SOLE AUTOCARAVAN

Il camperista che parcheggia senza verificare prima se ci sono divieti per le autocaravan evidenziati da una segnaletica stradale verticale e/o orizzontale, rischia di essere una probabile vittima, ricevendo una contravvenzione e/o l'ordine di allontanarsi.

Combattere da soli contro un Sindaco è un vero suicidio, perché un ricorso, specialmente da un privato cittadino, non lo impressiona mentre essere portato davanti a un Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da parte dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** gli può far cambiare idea, revocando il provvedimento per non rischiare la condanna e l'addebito di notevoli spese.

Pertanto, quando sei in viaggio, descrivi l'esatta ubicazione dei luoghi e fotografa la segnaletica orizzontale e verticale dell'area oggetto di:

- un divieto di transito alle autocaravan;
- un divieto ingiustificato di transito per altezza e/o larghezza e/o peso alle sole autocaravan;
- un divieto di sosta e transito alle sole autocaravan;
- una sbarra trasversale che impedisce l'accesso per altezza in un parcheggio;
- una tariffa parcheggio per le autocaravan superiore al 50% rispetto a quella per le autovetture;
- un parcheggio riservato alle sole autovetture.



Divieto di accesso per altezza diretto alle autocaravan



Sbarra per impedire l'accesso alle autocaravan

Usa il cellulare: scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- a) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
- b) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
- c) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- d) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

1 - Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
- numero progressivo. (Esempio: 2023 Firenze via Roma 01).

2 - Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

Allorquando si riceve una contravvenzione

INVIARE a segreteria@coordinamentocamperisti.it e/o per PEC a ancc@pec.coordinamentocamperisti.it i seguenti documenti:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • l'avviso di accertamento rinvenuto sul veicolo; • la contravvenzione consegnata dal postino indicando la data della consegna; • il fronte e retro della Carta di Circolazione del veicolo; • le foto del luogo ove è avvenuta la contravvenzione; • il documento d'identità del trasgressore; | <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del trasgressore; • l'indirizzo mail del trasgressore e se la possiede anche la PEC; • il documento d'identità del proprietario del veicolo; • il codice fiscale del proprietario del veicolo; • l'indirizzo mail del proprietario del veicolo e se la possiede anche la PEC. |
|---|---|

ALLEGARE DETTI DOCUMENTI al messaggio di posta elettronica SENZA usare programmi che richiedano un account, una password ecc. Nel caso di file di dimensioni eccessive inviargli i documenti usando il programma gratuito <https://wettransfer.com/>.

Se entro qualche giorno non si riceve alcun riscontro, dopo aver aggiornato la POSTA IN ARRIVO e verificato anche nella cartella SPAM, è possibile contattarci allo 055 2469343 negli orari 9-12 e 15-17.

Si ricorda che il personale è composto da volontari e potrebbe essere impegnato in altre attività; pertanto, in caso di mancata risposta, riprovare a chiamare nel rispetto degli orari indicati.

Segnalare tempestivamente a segreteria@coordinamentocamperisti.it la dismissione della mail, segnalando la nuova.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, compatibilmente con le risorse e l'interesse generale, valuta di prendere o meno in carico il ricorso.

Allorquando l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** decide di mettere a disposizione il proprio legale per richiedere l'annullamento del verbale e per le attività propedeutiche, occorre il seguente impegno reciproco.

Da parte dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** l'impegno a:

- tutelare in giudizio il diritto dell'associato;
- sostenere interamente tutte le spese legali (onorari di avvocato, spese di trasferta per le udienze, spese di domiciliazione, contributo unificato, marche da bollo, spese di notifica, spese legali avversarie in caso di soccombenza) quindi un onere importante in termini di tempo e denaro visto che i processi possono durare anni;

Da parte dell'associato l'impegno a:

- dichiarare sempre la verità dei fatti e trasmetterci, entro tre giorni dal ricevimento, ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere in merito alla sanzione;
- restare associati per tutta la durata dell'azione legale, rinnovando l'associazione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- accettare ogni scelta processuale che adotteremo, compresa la decisione sulle impugnazioni. A tale proposito precisiamo che, qualora l'associato decidesse di interrompere l'azione legale, dovrà sostenere tutte le spese maturate fino a quel momento. Ciò in quanto, purtroppo, in passato è accaduto che dopo aver investito molto tempo e denaro con l'intervento legale, alcuni, con la loro volontà di interrompere il processo, hanno vanificato la nostra azione tesa a creare una positiva giurisprudenza;
- consentire che il legale comunichi all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tutte le azioni e documenti ricevuti e trasmessi.

Se il ricorso è accolto e passa in giudicato, all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** spettano i rimborsi previsti in sentenza. Se il ricorso è respinto, si prosegue fino a presentare ricorso in Cassazione. Nel caso il ricorso non sia accolto a sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato c'è solo l'importo della contravvenzione.

AVVISO AI CONTRAVVENZIONATI

Per evitare di ricevere dopo anni una cartella esattoriale

Succede che un cittadino, per malattia o lavoro o studio o turismo o altro, si allontani dalla propria residenza per tanti giorni o mesi e, nel frattempo arriva il postino o il messo comunale con una raccomandata o una notifica ma e lascia solo un foglietto che può anche cadere a terra oppure non ritirato per i suddetti motivi.

Il non ritirare la raccomandata o la notifica comporta che dopo anche dopo uno o più anni arrivi una cartella esattoriale o il sequestro dei soldi dal conto corrente.

Un esempio l'articolo

https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_23/secondo-l-inps-e-morto-e-per-riprenderli-i-soldi-delle-pensioni-versate-gli-prosciuga-il-conto-corrente-l-incredibile-storia-di-f39d40af-860c-45f4-8e8a-cdd46fb37xk.shtml

Pertanto, per evitare gli inconvenienti derivanti dall'irreperibilità del destinatario di una notifica cartacea il consiglio è quello di **dotarsi di una casella PEC e registrarla sull'INAD**, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, per eleggere il proprio domicilio digitale. In questo modo le notificazioni verranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata.

Ovviamente è necessario verificare periodicamente che la casella PEC sia funzionante e ricevente (non piena).

Di seguito il link per attivare il domicilio digitale

<https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home#1%2F%20home>

Molte volte il postino rimanda al mittente una corrispondenza e molte volte dipende da una serie di problemi che il destinatario può eliminare. Infatti, è interesse del destinatario delle corrispondenze facilitare il lavoro dei postini che, altrimenti, abbandonano la corrispondenza negli interstizi del portone, sotto lo stesso o, peggio, sullo scalino esterno.

Senza contare che nella maggior parte dei casi rimandano al mittente la corrispondenza facendo sì che, alla prima spesa di spedizione, si aggiunga poi la seconda per ritirare i resi e quindi la terza per rinviare la corrispondenza.

Ecco un elenco dei problemi che abbiamo riscontrato e le soluzioni da adottare.

Un elenco di problemi e alcuni consigli

IL PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non ha la cassetta postale e nessuno ha risposto al suono del campanello.

LA SOLUZIONE: ponete all'esterno del portone la vostra buca per le corrispondenze. Se non è possibile costruirla nel modo tradizionale perché non c'è spazio all'interno dell'ingresso lato muro esterno, ecco nelle foto la soluzione: fatevi costruire da un fabbro un contenitore in inox facendo mettere le singole cassette una sopra l'altra in modo da ottimizzare lo spazio necessario nel muro e che consentono, come evidenziano le foto, a ciascuno di prendere la propria.



Cassetta postale a filo muro
con apertura dal corridoio interno

IL PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non appare né sulla cassetta postale né sul campanello.

LA SOLUZIONE: ponete il vostro nome e cognome sia sul campanello sia sulla vostra buca per le corrispondenze.

Le norme per le cassette postali in un condominio



Cassetta postale da esterno con apertura esterna

Il recapito postale è effettuato in cassette accessibili al portalettere, installate dal destinatario a proprie spese, e le loro aperture devono consentire di introdurre le corrispondenze senza difficoltà.

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso e collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o in luogo liberamente accessibile per il portalettere, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. In sostanza, il portalettere dev'essere in grado di accedere alle cassette senza necessariamente essere costretto a bussare o accedere alla proprietà privata, protetta da un portone o un cancello tanto che quando nessuno gli aprisse, il portalettere è impossibilitato a consegnare la corrispondenza.

Inoltre, le cassette postali devono recare, ben visibile, il nome del destinatario perché, in assenza, la corrispondenza è restituita al mittente, ove individuabile. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e alle dimensioni dovranno provvedere ai necessari adattamenti, altrimenti se la consegna è difficoltosa il portalettere affigge un avviso di giacenza che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare. Tale avviso è affisso una sola volta. In caso di acquisto e installazione, dunque, le cassette postali in condominio esse dovranno rispettare sia le disposizioni di legge che quelle di struttura dettate dall'Unione Europea UNI EN 13724 e sono considerate un "bene personale" del condomino. Pertanto, sull'installazione dovrà deliberare l'assemblea condominiale e il riparto delle spese è in parti uguali a carico delle singole unità immobiliari. Solo allorquando risultasse necessaria la sostituzione e/o una riparazione di una singola cassetta postale, la spesa è a carico del condomino a cui si riferisce.

IL PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto essendoci scritto SNC al posto del numero civico.

LA SOLUZIONE: dipingete con la vernice un numero o un nome a fianco del portone e segnalatecelo.

IL PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto perché c'è solo il numero civico mentre il complesso edilizio è composto da **scale** e/o **interni**.

LA SOLUZIONE: in questo caso, comunicate sempre il n. **scala** e/o **interno**.

IL PROBLEMA: non c'è il numero civico all'immobile.

LA SOLUZIONE: inoltrare domanda al Comune e chiedere se provvederanno loro all'apposizione del numero civico oppure è compito del richiedente che, una volta informato del numero assegnato, provvede a sue spese a mettere la placca esterna. Nel frattempo, scrivere fuori a pennarello e ben evidente il numero controllando che non sia già presente nella strada. In questo modo si rende possibile al postino di individuarlo per la consegna della corrispondenza.

Apposizione della numerazione civica

Occorre ricordare che i Comuni sono obbligati all'apposizione della numerazione civica nei fabbricati di qualsiasi genere e per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività imprenditoriali (per esempio: anche per un parcheggio a pagamento).

Infatti, il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (articoli 41- 42 del DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme).

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991 precisa che l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle "Autonomie locali" non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge 142/90 (articolo 32 secondo comma) ma è di competenza della Giunta Comunale.

Inoltre, da ricordare la CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti, prot. n. 6916-6917/4600 del 16 settembre 1994. La legge prevede che, all'interno del Comune, il servizio dell'onomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, o anagrafe. Nella maggior parte dei piccoli Comuni il servizio è attribuito all'ufficio anagrafe.

L'ufficio anagrafe in ogni caso è sempre il tenutario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le direttive impartite dall' I.S.T.A.T. (articolo 45 del DPR 223/1989).

La competenza spetta, come per la denominazione delle aree di circolazione, all'ufficio individuato dall'amministrazione comunale, fermo restando quanto dispone l'articolo 44 del D.P.R. n. 223/1989 e cioè, che, anche nel caso in cui gli adempimenti siano gestiti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, tali uffici dovranno concordare con l'ufficio anagrafe ogni provvedimento in materia di denominazione di aree di circolazione o numerazione civica.

Le norme nel tempo

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954, dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, dal Regio Decreto numero n. 1158 del 10 maggio 1923 convertito nella Legge n. 473 del 17 aprile 1925. Inoltre, sono disciplinate da una serie di Circolari del Ministero dell'Interno e Circolari I.S.T.A.T., fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei censimenti del 2001, che dettano le norme di attuazione, a partire dal 1951, con le istruzioni riprese e definite nella pubblicazione n. 29, "Metodi e norme", serie B, anno 1992.

La normativa UNI EN 13724 stabilisce degli standard per le cassette postali quanto a dimensioni, resistenza, sicurezza contro l'effrazione e salvaguardia della privacy

- Resistenza agli agenti atmosferici;
- Nessuno spigolo vivo per assicurare la sicurezza del portalettere;
- Nessuno spioncino d'ispezione,
- Produzione con lamiera di spessore non inferiore a 1,2 mm;
- Dimensioni: formato EN C4, misura minima 229 x 324 mm;
- Dimensioni minime della feritoia per l'introduzione della corrispondenza: 325 x 30 mm;
- Profondità minima delle cassette postali verticali: 100 mm;
- Altezza minima del vano protetto dall'elemento anti-prelievo: 40 mm;
- Dimensioni minime della targhetta portanome: 60 x 15 mm;
- Lamina antiprelievo di 15 mm di profondità e nella lunghezza minima dell'80% della feritoia;
- La capacità di resistenza dello sportello deve essere di almeno 15 daN (decanewton).

Le norme

- **2013, 20 giugno, delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale.**
<https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/delibera/Delibera%20385-13-CONS.pdf>
- **2008, 01 ottobre, decreto Ministero dello Sviluppo Economico. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 242 del 15 ottobre 2008.**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/10/15/08A07406/sg>
- **2001, 9 aprile, decreto del Ministero delle Comunicazioni, articolo 45. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 107 del 10 maggio 2001.**
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-10&atto.codiceRedazionale=001A4601

LA CARAVAN È UN RIMORCHIO



La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*

LA AUTOCARAVAN È UN AUTOVEICOLO

I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada:

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

UN RISCHIO DA EVITARE

Evitare di parcheggiare sotto gli alberi, soprattutto di notte: c'è il rischio che un incendio di chioma si propaghi rapidamente dalla cima di un albero a un altro; in caso di improvvise trombe d'aria, si rischia di morire bruciati o schiacciati.

Inoltre, nella maggior parte dei casi i campeggi non sono assicurati per coprire tali eventi.

Nella foto c'è un esempio concreto di un albero in un campeggio che è crollato sull'autocaravan, mentre gli occupanti, fortunatamente, non erano presenti. Questi hanno poi scoperto che il campeggio non era assicurato per tali eventi.



L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE

Se quando sei in circolazione stradale (movimento) un pubblico ufficiale in divisa ti ferma e ti chiede di aprire il cofano e/o ispezionare il veicolo all'interno non creare ostacoli ma collabora perché non si tratta di accesso in una tua proprietà immobiliare. Ovviamente la tua dash cam ovvero dashboard camera (telecamera da cruscotto), avrà registrato chi ti ha fermato, quindi, basta che accendi il cellulare sulla funziona REGISTRA in modo da avere una testimonianza di cosa accade durante l'ispezione del veicolo.

Se invece sei in circolazione stradale (sosta) vale sempre quanto scritto sopra.

Se invece si avvicina all'autocaravan, specialmente di notte, una persona in borghese che ti chiede di aprire, ma non vedi la presenza di un autoveicolo della Polizia e/o dei Carabinieri e/o della Polizia Municipale, con calma ma rapidamente:

1. metti in moto il motore;
2. accendi i fari;
3. accendi la dash cam;
4. con il cellulare chiama il 112 e/o fallo chiamare se hai altre persone a bordo. Appena risponde l'operatore del 112 dichiarargli subito:
 - a) il cognome e nome;
 - b) quanti siete a bordo;
 - c) dichiarare dove ti trovi;
 - d) che una persona in borghese chiede di aprire la porta della tua autocaravan;
 - e) chiedi l'intervento di una volante e/o di una mobile;
5. rimani in contatto con detto operatore che sta registrando quanto sta accadendo;
6. avvisa gentilmente la persona all'esterno di attendere perché aprirai la porta appena arriveranno i Carabinieri che hai avvisato con il cellulare.

SITUAZIONI INCRESCIOSE MA RICORRENTI

Se in parcheggio o area di sosta ci sono indicazioni non previste dal Codice della Strada o avvisi con promesse di servizi che non esistono e qualcuno si presenta per chiedere denaro:

1. fotografare i luoghi e chi si avvicina per chiedere denaro;
2. chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri o Polizia di Stato;
3. inviare documentazione a segreteria@coordinamentocamperisti.it in modo che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** potrà avviare i dovuti accertamenti.

Se in un parcheggio qualcuno si presenta per chiedere del denaro e ritenete la situazione dubbia, non mettersi a discutere ma chiamare subito il numero gratuito 117 e risponde la Guardia di Finanza.

Declinate il vostro cognome, nome, indirizzo postale, precisando che:

1. siete in sosta in via o piazza o località
2. la sosta avviene nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada;
3. l'area o il parcheggio:
 - a. è priva di qualsiasi indicazione riguardo a un pagamento,
 - b. non ci sono segnaletiche stradali verticali che indicano che si tratta di un parcheggio o area sosta a pagamento,
 - c. non ci sono manifesti con indicate le tariffe, gli orari, la decorrenza di dette tariffe e il sistema di esazione,
 - d. una persona non ben identificabile si reca alle autocaravan in sosta chiedendo il soldi asserendo di essere incaricata dell'esazione;
 pertanto, chiedete l'intervento di una loro pattuglia per constatare la situazione e identificare detta persona stante che alcuni, potrebbero essere anche stranieri, gli avrebbero versato i soldi.

Se il 117 non ha una pattuglia in zona, chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri o Polizia di Stato.

COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN

La circolazione stradale che disciplina la circolazione e sosta dei veicoli è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione. Inoltre, nel tempo, sono state emanate circolari e direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari dal Ministero dell'Interno e una nutrita giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nella quasi totalità conseguite dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, il chiaro volere del legislatore che varò la normativa per evitare discriminazioni verso la circolazione e sosta alle autocaravan (prima con la Legge 336 del 1991 poi trasferita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada) è stato ed è tuttora ostacolato da molti sindaci che utilizzano il potere di emettere ordinanze senza un preventivo controllo nonché dal fatto che il cittadino è quasi impossibilitato a presentare ricorsi sia per gli oneri sia per i lunghissimi tempi della macchina della Giustizia.

Per quanto detto, è opportuno ricordare in sintesi almeno i seguenti punti in modo da evitare di ricevere contravvenzioni e/o allontanamenti.

1. Evitare di parcheggiare in presenza di segnaletiche stradali verticali che vietano e/o riservano la sosta ad altri veicoli a meno che uno non voglia rischiare di trovarsi contravvenzionato sul posto e/o ricevere la contravvenzione a casa.
2. Se nel parcheggio ci sono stalli di sosta delimitati, parcheggiare sbordando dai limiti può far scattare la contravvenzione.
3. Evitare di parcheggiare in aree a verde a meno che non vi sia installata una segnaletica che lo consenta. Anche in questi casi, non prestare attenzione e parcheggiare può far scattare allontanamenti e/o salate contravvenzioni.
4. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Con l'autocaravan, in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato, gratuito e/o pagamento) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzato unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recita "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo."; in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile. Tale dovere vige anche nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento a meno che un cartello autorizzi in deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare la situazione, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.
6. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
7. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
8. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
9. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Parcheggiare troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.

AUTOVEICOLI CON TENDA APERTA A SOFFIETTO



QUANDO UN AUTOVEICOLO IN SOSTA HA APERTO IL TETTO A SOFFIETTO PUÒ ATTIVARE UN VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE e/o UN VERBALE DI ALLONTAMENTO

Prima di tutto cogliamo l'occasione per ricordare che i fatti hanno ripetutamente dimostrato che il dormire in un parcheggio con il tetto alzato attira i criminali che si avvicinano, tagliano il telo, mettono le mani dentro per rubare. Pertanto, se gli occupanti si svegliano e scendono a terra, l'azione si potrebbe trasformare in una diretta aggressione fisica nei loro confronti, con esiti drammatici, visto che, come minimo, i delinquenti sono in possesso di un coltello o, come successo, di un martello o altri oggetti atti a ferire.

Ciò premesso, non è possibile affermare che sia legittima o illegittima l'apertura del soffietto allorquando l'autoveicolo è parcheggiato.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata, perché a volte si tratta:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. di quanto previsto in un'ordinanza comunale; 2. della contestazione di un articolo del Codice della Strada; 3. della violazione di regolamenti del Comune; | <ol style="list-style-type: none"> 4. della violazione di una legge provinciale; 5. del sanzionamento perché ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio. |
|---|---|

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare il tetto a soffietto nel parcheggiare l'autocaravan.

Non avendo mai ricevuto sanzioni amministrative e/o da penale riguardo un associato che abbia aperto un tetto a soffietto sulla sua autocaravan, quindi, ulteriore aspetto è quello di comprendere quale autoveicolo stiamo guidando e la risposta la troviamo nella Carta di Circolazione.

Pertanto, in sosta in uno stallone di sosta pubblico, gratuito o a pagamento, l'aprire il tetto può attivare sanzioni amministrative e/o da penale a causa della interpretazione del termine CAMPEGGIARE o similari che il Comune ha inserito come limitazione in un Regolamento comunale.

Pertanto, potrebbe scattare, similmente a quanto successo nel Comune di Ravenna, sanzioni amministrative e da penale. Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 193, 204, 220, 227 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

Oppure potrebbe scattare, come nel caso del Comune di Vieste, la sola sanzione amministrativa dell'importo di 6.191,48 euro e 30 giorni per ricorrere (mentre il sindaco ha 5 anni per rispondere). Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 168, 200, 214, 216, 227, 228 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

In ambedue le situazioni, il difendersi richiede molta salute, molto tempo e molti soldi perché, ancora oggi nella nostra nazione, il cittadino non ha pari diritti e doveri rispetto a chi abbiamo eletto o paghiamo per amministrare i beni pubblici.

Infatti, l'opporci in giudizio al ricevimento di un atto ingiuntivo di pagamento comporta tanto stress, lo spendere molti soldi per presentare ricorso tramite un legale e la prospettiva di vederlo respinto, pagando le spese della controparte. Non solo, il giudice potrebbe accogliere il ricorso ma la controparte potrebbe appellarsi ed ecco altro stress, anni di tempo per arrivare a sentenza, tanti altri soldi da spendere con un possibile esito negativo, pagando le spese della controparte per ambedue i giudizi.



**L'AUTOCARAVAN IN SOSTA SOPRA
A CUNEI, PIEDINI IDRAULICI,
STABILIZZATORI o ALTRO,
PUÒ ATTIVARE
UN VERBALE DI ACCERTATA
VIOLAZIONE e/o UN
VERBALE DI ALLONTANAMENTO**

Non è possibile affermare che sia legittimo o illegittimo l'aver posto dei cunei o altro sotto gli pneumatici quando l'autocaravan è parcheggiata.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata perché, a volte si tratta di:

1. quanto previsto in un'ordinanza comunale;
2. contestazione dell'articolo 20 del Codice della Strada;
3. violazione di regolamenti degli enti locali;
4. violazione di leggi provinciali;
5. sanzionamento allorquando l'uso dei cunei o altro sotto gli pneumatici è ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio.

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

È vero che il Ministero dell'Interno ha escluso che l'utilizzo dei cunei sia da solo sufficiente a configurare il campeggio ma è anche vero che si tratta di una interpretazione, oltretutto limitata alla configurabilità del campeggiare.

È altresì vero che vi sono sentenze di annullamento di verbali che comminavano sanzioni a camperisti per aver utilizzato i cunei ma vi sono anche altre pronunce che, invece, hanno confermato le sanzioni amministrative.

Per completezza, diamo conto di alcune archiviazioni in autotutela ma si tratta di provvedimenti sporadici.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare cunei o altro nel parcheggiare l'autocaravan perché tale condotta è potenzialmente passibile di sanzione.



**QUANDO PARCHEGGI E
QUANDO RITorni AL PARCHEGGIO**

Utilizza il cellulare per filmare e scattare delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo.

Inoltre, quando sosti, posiziona a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando. Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora ricevessi una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada.



Usa il cellulare: scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche verticali (**il fronte e il retro**);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- l'area di parcheggio in modo da inquadrare e l'eventuale edificio all'interno del parcheggio;
- le eventuali sbarre di accesso e uscita;
- gli eventuali manifesti o cartelli che riportano il regolamento per la sosta.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
- numero progressivo (*esempio: 2023 Firenze via Roma 01*);
- nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

PARCHEGGI CON STALLI DI SOSTA CORTI

UNA CONTINUA DISCRIMINAZIONE IN VIOLAZIONE DI LEGGE ENTRA IN AZIONE, PUOI FARE LA DIFFERENZA

L'esistenza di stalli di sosta di dimensioni minime è illegittima laddove la progettazione dell'area adibita alla sosta dei veicoli non sia giustificata da criteri tecnici.

Un'area adibita alla sosta dei veicoli si organizza e si ottimizza, anzitutto, alla luce della sua geometria.

In ogni caso, ove ciò non sia possibile, nell'area adibita alla sosta dei veicoli devono essere realizzati stalli di dimensioni differenziate in relazione alle diverse tipologie di veicolo.

UN ESEMPIO DA IMPEDIRE

**GLI STALLI DI SOSTA CHE,
NON GIUSTIFICATI DA
CRITERI TECNICI,
DISCRIMINANO I VEICOLI
IN BASE ALLA LUNGHEZZA,
FANNO SPENDERE
SOLDI PUBBLICI
PER L'ACQUISTO E LA POSA
DI QUINTALI DI VERNICE
CHE POI, CON L'ABRASIONE,
INQUINANO LE FOGNE**



UN ESEMPIO DA FAR ADOTTARE

Stalli di sosta longitudinali lungo le strade al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, si devono realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possano fruire della sosta.



*Segnaletica orizzontale che delimita la sosta longitudinale su strade solo per larghezza al fine di ottimizzare la capienza dei veicoli.
Lo stallo di sosta continua consente la sosta a più veicoli, risparmiando vernice e riducendo così le spese e l'inquinamento al suolo.*



ESEMPIO DI PARCHEGGIO CON STALLI DI SOSTA CORTI

Pertanto, se vuoi entrare in azione per contrastare le illegittime limitazioni alla circolazione e sosta, INTERVIENI, usa il cellulare per scattare tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree di parcheggio o lungo una strada in ambo i sensi di marcia, indicandone per ciascuna foto l'esatta ubicazione.



Fotografa in particolare le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe nonché fotografa le segnaletiche verticali esistenti (il fronte e il retro).

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- numero progressivo. Esempio: 2025 08 18 Firenze via Roma 01.

Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

PARCHEGGI CON TRAPPOLA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI sta trattando un caso di presunta pratica commerciale scorretta.

Trattasi dell'applicazione di una penale contrattuale da parte della società Park&Econtrol con sede a Mantova per sosta oltre il tempo consentito presso il supermercato Eurospin in via Caduti sul Lavoro nel Comune di Olbia (SS).

Tra le azioni previste c'è la segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché accerti l'eventuale scorrettezza della pratica.

A tal fine abbiamo necessità della collaborazione di tutti per due tipi di ricognizione:

1. PRESSO IL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO EUROSPIN IN VIA CADUTI SUL LAVORO A OLBIA:

- fotografare posizionandosi agli angoli del parcheggio tutta l'area;
- fotografare il cartello o i cartelli sui quali è riportato il regolamento per la sosta;

2. PRESSO QUALUNQUE SUPERMERCATO D'ITALIA CON PARCHEGGIO GRATUITO FINO A UNA CERTA DURATA SUPERATA LA QUALE È PREVISTA UNA TARIFFA:

- fotografare l'area di parcheggio in modo da inquadrare anche il supermercato;
- fotografare eventuali sbarre di accesso e uscita;
- fotografare il cartello sul quale è riportato il regolamento per la sosta.

Inviarci le foto a segreteria@coordinamentocamperisti.it avendo cura di specificare l'indirizzo in cui è ubicato il supermercato e la data in cui la fotografia è stata scattata.

IL CASO DI OLBIA

Con lettera ordinaria di settembre 2024 la società Park&Control di Mantova chiedeva al nostro socio di pagare 30,00 euro a titolo di penale contrattuale per aver sostato 30 minuti in più rispetto al limite consentito di 90 minuti, nel parcheggio presso il supermercato Eurospin in via Caduti sul lavoro nel Comune di Olbia (SS).

Il socio non si era minimamente accorto di aver concluso un contratto con la citata società anche perché l'accesso al parcheggio era apparentemente libero senza sbarre e senza necessità di ritirare un biglietto all'ingresso.



In effetti la "trappola" è stata ben architettata

In base a notizie diffuse dai quotidiani locali, si tratterebbe di un'area nella quale sostavano spesso persone che erano dirette altrove, non interessate al supermercato.

Per tale ragione i gestori decidevano di installare una sbarra con segnale di rimozione forzata che finiva però per disincentivare anche i consumatori.

Per tale ragione il supermercato avrebbe deciso di avvalersi della società Park&Control e cioè niente sbarre ma un'efficiente telecamera difficilmente percepibile che registra entrate e uscite e un cartello multiplo posto all'ingresso con altezza minima di 3 metri sul quale spicca, nella parte più in alto e più chiaramente visibile, una bella "P" di parcheggio gratuito.



foto estratta da: <https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2024/04/12/news/olbia-sosta-troppo-lunga-in-area-privata-il-discount-multa-gli-automobilisti-1.100505416>

Le restanti condizioni di parcheggio e in particolare la penale contrattuale di 30,00 euro per coloro che sostano più di 90 minuti, sono scritte nella parte più bassa del cartello, in carattere difficilmente leggibile. Bisognerebbe scendere dal veicolo e leggere bloccando il traffico per diversi minuti con indubbio pericolo per la sicurezza stradale.

Il sistema punisce sempre il proprietario del veicolo che viene rintracciato tramite la targa anche nei casi in cui si tratti di soggetto diverso dal conducente.

Questo non accade invece nei parcheggi dei supermercati ai quali si accede tramite biglietto e sbarra. In questi casi, infatti, è sempre e soltanto l'utente che dovrà pagare per l'eventuale sosta oltre il limite consentito.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha fornito assistenza al socio per contestare la richiesta di pagamento della società Park&Control e l'azione prosegue anche al fine di chiarire se la pratica è conforme al Codice del Consumo e alla norme in materia di trattamento dei dati personali.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI È NECESSARIO QUANTO SEGUE CHE RICHIEDE SOLO POCHI MINUTI DEL TUO TEMPO:

inviaci a info@coordinamentocamperisti.it una corrispondenza per segnalarci quali sono:

- le tue email o la tua email alle quali poterti inviare i nostri aggiornamenti.
- la email che hai o dismetterai nel tempo.



Inserisci nella tua rubrica mail questi indirizzi in modo che non ti vadano a finire nella tua cartella SPAM oppure non ti arrivino:

info@incamper.org
info@coordinamentocamperisti.it
adesione@coordinamentocamperisti.it
tessere@coordinamentocamperisti.it
segreteria@coordinamentocamperisti.it
pierluigioll@coordinamentocamperisti.it

Se invii una mail ed entro qualche giorno non ricevi riscontro a una mail che hai inviato all'Associazione, prima aggiorna la tua POSTA IN ARRIVO, poi verifica gli arrivi nella tua cartella SPAM. Se non trovi la nostra risposta, inoltra di nuovo la tua mail inserendo nell'OGGETTO la parola URGENTISSIMO.

CENTRO COMMERCIALE CON DIVIETO DI ACCESSO

Saltuariamente riceviamo segnalazioni riguardo a Centri Commerciali che installano sbarre trasversali a 2 metri pur non essendoci ostacoli che impediscono la fruizione del parcheggio a veicoli che per altezza superano detta altezza.

Ovviamente si tratta di una discriminazione tesa a impedire l'accesso alle autocaravan.

L'ultima segnalazione è del 20 settembre 2025 e, come da foto, riguarda il Centro commerciale Megalò a Chieti in località Santa Filomena.




NON ACCETTARE DI ESSERE DISCRIMINATO ENTRA IN AZIONE

Per prima cosa parcheggia l'autocaravan e torna a detto parcheggio provvedendo a fotografare seguendo le indicazioni inserite nella pagina che segue.

Poi entra nel Centro Commerciale per effettuare un acquisto anche di soli **10 euro di carburante** perché dalla ricevuta potremo accertare chi è il proprietario o gestore in modo da consentire all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** di entrare in azione inviandogli una PEC con la richiesta di rimuovere detta discriminazione, **ripristinando quanto previsto dalla legge**.



ALCUNI ESEMPI DI LIMITAZIONI E DISCRIMINAZIONI DIRETTE SOLO ALLE AUTOCARAVAN IN VIOLAZIONE DI LEGGE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO



ANCHE TU HAI IL POTERE DI FAR APPLICARE LA LEGGE

ENTRA IN AZIONE Passando dalla condivisibilità alla condivisione attiva

L'invito è sempre lo stesso: utilizzate le mail e i social per spiegare che per cambiare le leggi in modo che siano tempestivamente puniti prima a livello civile e poi a livello penale tutti coloro che le violano emanando o sottoscrivendo provvedimenti dichiarati poi illegittimi dai TAR, occorre:

- attivarsi in Internet per spiegare che gli sfoghi non cambiano la realtà, le normative richiamate in modo generico non esistono, è fallace il confidare che lo faranno gli altri quando non lo fai in prima persona;
- dedicare qualche minuto per rilanciare i documenti ricevuti dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a tutti coloro che uno ha in rubrica mail, ai Parlamentari e al Governo (le loro mail o PEC sono a disposizione aprendo www.insiemeinazione.com), inviando le loro risposte all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**;
- mantenersi sobri, rimanere pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso, non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo, adottare il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, ricordando che ogni azione, piccola o grande, è determinante per migliorare la qualità della vita propria e di tutti gli altri esseri umani.

IMPORTANTE

Allorquando incontri un divieto di transito, di sosta o di fermata alle autocaravan oppure una sbarra, oltre a fotografare i segnali, la strada e indicarci il luogo esatto, è importante ricevere una tua dichiarazione inviandola al segreteria@coordinamentocamperisti.it circa il fatto:

- che il segnale ti ha impedito di raggiungere la destinazione;
- che il segnale ti ha impedito di fruire e godere del territorio;
- che l'organo di polizia ti ha invitato/diffidato a ripartire;
- che non esisteva altra alternativa per raggiungere il luogo di destinazione in quanto;
- che l'alternativa per raggiungere il luogo di destinazione implica i seguenti inconvenienti e i seguenti costi (es. parcheggio a pagamento situato fuori dal territorio e bus navetta);
- che hai dovuto percorrere chilometri per recarti in altra destinazione (indicare quale);
- che;



Si tratta di indicazioni preziose che potrebbero essere utili per far ripristinare la circolazione e sosta alle autocaravan.

TESTIMONE è il CELLULARE

Una fotografia è una testimonianza oggettiva che focalizza quanto esiste in uno spazio che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tantissime macchine fotografiche che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona della FOTOGRAFIA per essere pronti a fotografare.

Ovviamente dette fotografie sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera e sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare indirettamente il poter fotografare senza consenso di chi e di quanto si trova nello spazio fotografato è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

In sintesi, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei), a meno di divieti specifici e ben segnalati, è generalmente permesso effettuare fotografie anche senza il consenso delle persone purché non si diffondano (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese.



COSA FARE QUANDO PARCHEGGI E RITORNI AL PARCHEGGIO, quando CONSEGNI IL TUO VEICOLO AD ALTRI e quando NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo. Inoltre, quando sosti, posiziona a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.



A FIANCO IL NOSTRO TAGLIANDO DA FOTOCOPIARE E ESPORRE SUL CRUSCOTTO IN MODO DA EVIDENZIARE LO SPECIALE RISPETTO DEL TERRITORIO E VERSO I SUOI ABITANTI

Nel tagliando è presente uno spazio per inserire o meno uno o più numeri di telefono.

Questa implementazione ci è stata suggerita per evitare che il veicolo sia ritenuto abbandonato, per farlo spostare in caso di necessità pubblica, per geolocalizzarvi nel caso non vi vedano rientrare da una escursione, consentendo così di farvi soccorrere.



TESTIMONE è il VIDEOREGISTRATORE



Una videoregistrazione vocale è una testimonianza oggettiva di quanto avviene in una situazione che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tanti piccoli videoregistratori che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona del REGISTRATORE VOCALE e attivare per registrare qualsiasi situazione senza avvisare la persona o le persone che saranno registrate.

Ovviamente dette registrazioni sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera.

Le registrazioni sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

La Corte si è espressa sulla possibilità di utilizzare in giudizio le registrazioni, effettuate con il telefonino, senza il consenso dell'altra parte, statuendo che queste registrazioni sono lecite, anche se manca il consenso, solo se la registrazione stessa serve a esercitare, in un giudizio, il diritto di difesa ed effettuata solo per perseguire detta finalità e solo per un periodo di tempo strettamente necessario.

Con la stessa ordinanza, la Corte ha precisato che la condotta è lecita anche se non sussiste, nel giudizio, una perfetta coincidenza tra chi è registrato nella conversazione e quelle che sono le parti processuali.

Da tempo si è stabilito che le registrazioni, anche in assenza di consenso, non determinano nessuna conseguenza a carico di chi le effettua a patto che non le divulghi e che utilizzi le stesse esclusivamente in un ambito giudiziale.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei) è generalmente permesso effettuare registrazioni anche senza il consenso delle persone, purché non si ledano la dignità o la reputazione dei soggetti coinvolti.

Anche se una registrazione è stata effettuata lecitamente, la sua diffusione (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese può violare il diritto all'immagine e alla privacy, comportando sanzioni civili e penali.

Ovviamente, non sempre le registrazioni potranno essere utilizzate poiché la decisione finale spetta al giudice.

TESTIMONE è il REGISTRATORE VOCALE



Una registrazione vocale è una testimonianza oggettiva di quanto avviene in una situazione che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tanti piccoli registratori che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona del REGISTRATORE VOCALE e attivare per registrare qualsiasi situazione senza avvisare la persona o le persone che saranno registrate.

Ovviamente dette registrazioni sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera.

Le registrazioni sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

La Corte si è espressa sulla possibilità di utilizzare in giudizio le registrazioni, effettuate con il telefonino, senza il consenso dell'altra parte, statuendo che queste registrazioni sono lecite, anche se manca il consenso, solo se la registrazione stessa serve ad esercitare, in un giudizio, il diritto di difesa ed effettuata solo per perseguire detta finalità e solo per un periodo di tempo strettamente necessario.

Con la stessa ordinanza, la Corte ha precisato che la condotta è lecita anche se non sussiste, nel giudizio, una perfetta coincidenza tra chi è registrato nella conversazione e quelle che sono le parti processuali.

Da tempo si è stabilito che le registrazioni, anche in assenza di consenso, non determinano nessuna conseguenza a carico di chi le effettua a patto che non le divulghi e che utilizzi le stesse esclusivamente in un ambito giudiziale.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei) è generalmente permesso effettuare registrazioni anche senza il consenso delle persone, purché non si ledano la dignità o la reputazione dei soggetti coinvolti.

Anche se una registrazione è stata effettuata lecitamente, la sua diffusione (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese può violare il diritto all'immagine e alla privacy, comportando sanzioni civili e penali.

Ovviamente, non sempre le registrazioni potranno essere utilizzate poiché la decisione finale spetta al giudice.

TESTIMONE è la DASH CAM

LA DASH CAM

Prima di partire accendi la DASH CAM, ovvero dashboard, telecamera da cruscotto, perché è un economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza o su un casco, per registrare ciò che accade nella direzione in cui il dispositivo è rivolto. Le immagini catturate sono scaricabili su un computer.

La dash cam è un fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale: utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto.

Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale (*ex articolo 589-bis Codice penale*) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (*articolo 590-bis Codice penale*).



Peraltro, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale.

Accendere sempre la dash cam per avere una testimonianza oggettiva, utile se ci si trovasse coinvolti in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada.



Ma quale scegliere? Sono due le dash cam che consigliamo:

- la Garmin 67W perché è piccola, semplice e robusta. Occorre ricordarsi di acquistare la scheda di memoria di 64 giga.
- la 70Mai Omni che si attacca all'accendisigari, è semplice come la Garmin, ma necessita di essere configurata con il telefono smart per l'aggiornamento al firmware mentre la Garmin si accende ed è subito operativa. Ha la scheda di memoria veloce on board e richiede le competenze per l'installazione e la gestione. Unico problema rilevato è che si disattiva se la temperatura è eccessiva.
- La 70Mai A810 è simile alle precedente ma con doppia camera (fronte e retro) in modo che è anche registrato cosa avviene posteriormente, quindi, (utile in particolare in caso di tamponamento). Ha una risoluzione video a 4K e se viene aggiunto l'optional per l'utilizzo di una SIM telefonica può monitorare cosa avviene intorno al veicolo, quindi, un controllo del veicolo allorquando è parcheggiato senza gli occupanti. Non solo, invia un messaggio sul cellulare in caso di rilevamento di un urto o il rilevamento di una presenza sospetta che attraversa la sua area di rilevamento.



Evitare di acquistare dash cam super economiche perché le batterie al litio possono esplodere

**PRIMA DI PARTIRE ACCENDERE
LA DASHCAM
PERCHÉ PUÒ SALVARTI
DALLE AMARE SORPRESE**

TESTIMONE è la ACTION CAM

ACTION CAM

È un dispositivo compatto di ripresa audio-video-foto, resistente, impermeabile, indossabile o soltanto fissato al nostro zaino, alla nostra maschera sub, al nostro casco da sci, alla nostra mountain bike o semplicemente tenuto in mano o su un cavalletto fotografico. Un compagno di viaggio attento a tutto quello che ci circonda e che immortalata i momenti più importanti del viaggio, senza dover distrarre i nostri sguardi dai panorami e dalle avventure che stiamo vivendo. Inoltre, consente, al ritorno, di rivivere la nostra esperienza sotto forma di fotografie e riprese video e/o di condividere sui social, in tempo reale, il viaggio. Infine, una sicurezza nel caso ci si trovi in difficoltà, perché riprende tutte le persone e le loro azioni per noi e/o contro di noi. Un articolo di comparazione aprendo www.nuovodirezioni.it e leggendo il numero 47.

Caratteristiche:

- **Compattezza e portabilità.** Le action cam sono molto piccole e leggere, progettate per essere montate su attrezzature come caschi, biciclette, automobili, o indossate durante attività fisiche.
- **Alta risoluzione video.** Sono in grado di registrare video in alta definizione, da Full HD (1080p) a 4K, e molte supportano anche riprese in slow motion ad alta velocità.
- **Stabilizzazione dell'immagine.** Le action cam moderne includono spesso sistemi di stabilizzazione dell'immagine, ideali per riprendere in movimento senza che il video diventi troppo mosso.
- **Impermeabilità.** La maggior parte delle action cam è resistente all'acqua o addirittura completamente impermeabile fino a profondità notevoli, spesso fino a 10 metri o più.
- **Montaggio versatile.** Possono essere montate su vari supporti, come caschi, biciclette, droni, treppiedi, e altro, per adattarsi a diversi tipi di attività.
- **Connettività.** Molte actioncam sono dotate di Wi-Fi o Bluetooth, consentendo di trasferire file rapidamente o di controllare la fotocamera tramite un'app per smartphone.
- **Autonomia.** Le action cam di solito hanno una durata della batteria che va da 1 a 3 ore, a seconda delle impostazioni e delle condizioni di utilizzo.

Funzioni principali:

- **Riprese in movimento.** Le action cam sono progettate per catturare azioni veloci o riprese dinamiche, come durante sport estremi, viaggi o avventure all'aria aperta.
- **Riprese in ambienti estremi.** Possono resistere a condizioni difficili, come polvere, neve, pioggia o immersione in acqua, rendendole ideali per attività come il surf, lo sci, il trekking e le immersioni.
- **Registrazione in slow-motion.** Molti modelli offrono la possibilità di registrare video al rallentatore per effetti speciali o per catturare dettagli non visibili a velocità normale.
- **Fotocamera integrata.** Alcune action cam offrono anche funzionalità fotografiche, permettendo di scattare foto ad alta risoluzione durante le registrazioni video.
- **Video in 360 gradi.** Alcuni modelli avanzati permettono riprese video a 360 gradi, ideali per una visione immersiva dell'ambiente circostante.
- **Controllo remoto.** Le action cam sono spesso controllabili tramite app, telecomandi wireless o dispositivi mobili, permettendo di avviare o fermare le registrazioni senza dover toccare fisicamente la fotocamera.



TESTIMONE è la BODYCAM

BODYCAM

Le caratteristiche:

- **Dimensioni compatte.** Le bodycam sono piccole e leggere, progettate per essere indossate sul corpo, ad esempio sulla divisa di un poliziotto, o sulla persona tramite una pettorina o clip.
- **Integrazione con il corpo.** Possono essere montate facilmente su una giacca, una camicia o un casco, e sono progettate per resistere a condizioni difficili.
- **Risoluzione video.** Generalmente offrono una risoluzione che può variare da HD (1080p) a 4K, ma la qualità video non è sempre il principale punto di forza.
- **Audio bidirezionale.** Alcune bodycam hanno la possibilità di registrare anche l'audio, e in alcuni modelli avanzati, possono supportare la comunicazione a due vie (audio in entrata e uscita).
- **Resistenza e durata.** Sono robuste e resistenti agli urti, alle vibrazioni e agli agenti atmosferici (spesso con certificazione IP66 o IP67 per la protezione da polvere e acqua).
- **Batteria a lunga durata.** La durata della batteria può variare, ma in genere garantiscono diverse ore di registrazione continua.
- **Funzione di archiviazione sicura.** Le bodycam spesso hanno sistemi di archiviazione sicura per impedire la modifica dei video registrati, che potrebbe essere importante per scopi legali o di sorveglianza.



Funzioni principali:

- **Registrazione in tempo reale.** Utilizzate per documentare eventi in tempo reale, come operazioni di polizia o altre situazioni dove è necessario un resoconto visivo immediato e sicuro.
- **Sicurezza e monitoraggio.** Le bodycam sono spesso usate da forze dell'ordine, guardie di sicurezza o in ambito professionale per monitorare comportamenti e incidenti in tempo reale.
- **Registrazione automatica.** Molti modelli possono essere impostati per avviare automaticamente la registrazione in base a determinati movimenti o eventi (es. pressione di un pulsante o accensione della telecamera).
- **Salvataggio protetto dei dati.** Alcuni modelli offrono funzioni di crittazione o di upload automatico dei video a server remoti per garantire che non vengano manomessi.

BODYCAM oppure ACTION CAM?

Le **bodycam** e le **action cam** sono due tipi di telecamere portatili progettate per applicazioni diverse, ma entrambe sono caratterizzate dalla robustezza e dalla capacità di registrare video in movimento.

Differenze principali tra Bodycam e Action cam:

1. Uso principale:

- **Bodycam.** Spesso utilizzate per monitoraggio e documentazione di situazioni lavorative o professionali (ad esempio, dalle Forze dell'Ordine o da personale di sicurezza).
- **Action cam.** Utilizzate principalmente per attività ricreative e sportive, come escursioni, sci, ciclismo, sport estremi, o come cam per vlogger e creatori di contenuti.

2. Design:

- **Bodycam.** Progettate per essere montate sul corpo o su una divisa, con un design discreto e una durata della batteria più lunga.
- **Action cam.** Montabili su vari accessori o attrezzature sportive, con un design ultra-compatto e resistente.

3. Funzionalità:

- **Bodycam.** Maggiore enfasi sulla sicurezza e sull'affidabilità delle registrazioni, con una protezione avanzata dei dati.
- **Action cam.** Più focalizzate su prestazioni video di alta qualità e versatilità, con una grande attenzione alla resistenza agli agenti atmosferici e alle vibrazioni.

In sintesi, la bodycam è più orientata verso l'uso professionale e la documentazione legale o di sorveglianza, mentre l'action cam è pensata per l'avventura, lo sport e la creazione di contenuti. Entrambe le telecamere sono progettate per resistere a condizioni difficili, ma sono ottimizzate per scopi diversi.

PER L'EUROPA IL TURISMO ITINERANTE È TURISMO SOSTENIBILE

Sul punto si richiama la Relazione Luis Queirò nella quale, proprio a seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è stato recepito il concetto di Turismo Itinerante. Gli emendamenti erano votati dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo nelle sedute del 13 e 14 giugno 2005 e si giungeva a una sintesi condivisa con l'articolo 11e nel quale si legge: *"Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità"*.

Si è trattato del primo rapporto sul turismo sostenibile che si calava nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 dell'Unione Europea, nella piena attuazione del mercato interno: vale ricordare che l'Italia non ne ha approfittato.

Ulteriori esperienze furono acquisite anche grazie al convegno che si svolse nel giugno 2005 a Sestri Levante (GE) su *"Europa, Turismo Sostenibile, Regioni del Nord- Ovest"*. L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** partecipava condividendo peraltro la necessità di coniugare Turismo Integrato Sostenibile e tutela dell'Agricoltura.

Nel 2018 in Portogallo, nella Conferenza internazionale dove l'Italia fu rappresentata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, furono ribaditi e approvati da tutti i partecipanti i concetti contenuti nella Relazione Luis Queirò ma i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo non li hanno fatti propri, fallendo la loro missione di sviluppare il turismo all'aria aperta.

LA DIFFERENZA TRA IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi



QUESTO È SOSTARE

QUESTO È CAMPEGGIARE



SE CONTESTANO IL CAMPEGGIARE in orario diurno oppure notturno

È ricorrente, in particolare in Sardegna con gli interventi notturni dei Barracelli (*articoli aprodo www.incamper.org, numeri 45, 48, 50*) o Polizia Municipale, che contestano il campeggiare a chi è in sosta dentro un'autocaravan sia in orario diurno sia notturno; **pertanto:**

- a) attivare subito la registrazione o la videoregistrazione con:
- il cellulare o con i cellulari,
 - la dash cam posta all'interno del parabrezza che videoregistra tutto quello che avviene davanti al veicolo,
 - la action cam o body cam se indossata.



Registrare un evento è consentito anche senza preavvisare chi viene registrato purché la registrazione sia utilizzata come prova di quanto accaduto, consegnandola esclusivamente all'autorità prevista.

- b) **NON** attivare alcuna discussione, limitandosi a dichiarare in modo gentile di essere in sosta nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada;
- c) far presente, sempre gentilmente, qualora sia richiesto cosa avviene all'interno dell'autocaravan, che **NON** si è tenuti a dichiarare all'organo accertatore quali attività stavate o state compiendo all'interno del veicolo, ripetendo che è in sosta nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada.

COSA DICE LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA, IN PARTICOLARE, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

1. non è sanzionabile l'azione di campeggiare qualora la sosta di un autoveicolo, in particolare l'autocaravan, avvenga nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada;
2. a titolo meramente esemplificativo, tra le circostanze che invece potrebbero indurre a ritenere configurata l'attività di campeggio potrebbe esserci l'occupazione dello spazio esterno al veicolo con veranda, tenda, attrezzature varie (tipo tavoli, ecc.);
3. in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali, il mero pernottamento a bordo di un'autocaravan, in mancanza di ulteriori elementi, non è sufficiente a integrare la fattispecie del campeggio;
4. in ogni caso, ogni eventuale attività indicativa di un'ipotetica attività di campeggio dev'essere specificamente accertata non essendo sufficiente la generica contestazione della violazione del divieto di campeggio;
5. l'azione di campeggio può essere anche il protrarsi nel tempo di una certa condotta anche se avviene in un'area privata. A titolo meramente esemplificativo: l'utilizzo, anche in una proprietà privata, di una caravan o autocaravan in modo stabile induce un organo accertatore a ritenere che si tratti di "campeggio" oppure di un "abuso edilizio" e, come tale, verbalizzarlo a livello civile e/o penale.




QUALORA REDIGANO UN VERBALE RICORDA DI:

1. NON firmare il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.
2. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarcelo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge;
3. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - a) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - b) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - c) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - d) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.
4. Nomina le fotografie come segue:
 - data (anno, mese e giorno),
 - nome del Comune,
 - via o piazza,
 - oggetto fotografato (esempio: *divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
 - numero progressivo (esempio: *2023 Firenze via Roma 01*).
5. Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.
6. Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito wetransfer.com che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:
 - a) scansione fronte/retro del Preavviso;
 - b) copia della Carta di Circolazione;;
 - c) scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
 - d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo valutare la situazione e rispondere alla segnalazione.

Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia.

VERBALE DI ALLONTANAMENTO



Vediamo un caso concreto, il Comune di Ravenna che, come riportato sui giornali, ha dichiarato guerra ai camperisti, facendo contravvenzionare e attivare il DASPO (*il cosiddetto foglio di via per sicurezza pubblica*) a chi parcheggia le autocaravan.

L'articolo completo aprendo www.incamper.org e scaricando il numero 204.

1. Evita discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. L'organo di polizia stradale non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.
2. Per gli stessi motivi, non recarti presso il Comando di Polizia per protestare e/o chiedere informazioni.
3. **NON** rilasciare dichiarazioni da inserire sul verbale.

Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto, effettuare delle dichiarazioni è superfluo.

Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso perché, in una tale situazione non certo piacevole, potresti lasciarti andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore.

Al camperista che era già socio prima del ricevimento della contravvenzione che comunica di aver ricevuto una contravvenzione, compatibilmente con le risorse e l'interesse generale, valutiamo di prenderla o meno in carico. Se decidiamo di prenderla in carico è **L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** che paga tutte le spese legali e, in caso di sentenze contrarie nei primi gradi, prosegue sperando tutti i gradi di giudizio. In caso il ricorso non sia accolto anche in ultimo grado, il socio pagherà solo l'importo della contravvenzione.

TI AVVISANO CHE RICEVERAI A CASA UN VERBALE

Usa il cellulare. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarcelo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge.

Usa il cellulare. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
- le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato
(esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra),
- numero progressivo
(esempio: 2023 Firenze via Roma 01).



Fai una relazione. Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia tempestivamente quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:

- a) scansione fronte/retro del verbale;
- b) copia della Carta di Circolazione;
- c) scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore.

Gli scritti difensivi saranno presentati il prima possibile.

Se il Comune li accoglie il verbale è archiviato.

Se li rigetta, adotterà un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo edittale, oltre spese di notifica.

L'eventuale ordinanza-ingiunzione potrà essere impugnata con ricorso al Giudice.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

CONTRAVVENZIONE NOTIFICATA ALLA RESIDENZA

Città di Cefalù
Provincia di Palermo
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.
Via Falcone Bionellini 200 - 90015 Cefalù (Palermo)
Telefono 0921-420704 - Fax 0921-925306
pm@comune.cefalu.pa.it

Chari: [REDACTED]

Nr. registro verbali: [REDACTED]
Responsabile procedimento: Ispettore Capo Miciotto Salvatore

Oggetto: Violazione al Codice della Strada - Comunicazione di prossima emissione di cartella esattoriale per mancato o tardivo pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (art. 203 comma 3° del C.d.S. e art. 27 legge 24/11/1981, n. 689)

In riferimento all'oggetto, si comunica che, da una verifica amministrativa, risulta ancora sospeso il verbale di contestazione, per violazione al Codice della Strada, nr. [REDACTED] e notificato in data 09/05/2022.

L'ammontare della somma da pagare, ad oggi, è di euro 86,50 pari alla metà del massimo della sanzione edittale prevista, più le spese di accertamento e di notificazione di € 10,60, **per un totale complessivo di euro 97,10.**

La violazione in argomento è stata accertata sul veicolo CAMPER - SUN LIVING LIDO S 42 DF - EL500MX.

Per evitare un'ulteriore aggravio di spese, conseguente all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto, la S.V. può estinguere il procedimento provvedendo al versamento della somma sopraindicata **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente a mezzo bollettino postale N° [REDACTED] intestato a: **Comando Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - 90015 Cefalù** oppure tramite Buolifico Bancario intestato a: **Comando Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - 90015 Cefalù** IBAN: [REDACTED] [IT/27/C/07601/04600/000013841903], riportando nella causale, in entrambi i casi, la causale di contestazione.

Qualora la S.V. non provveda a quanto sopra richiesto, questo Comando procederà, come disposto dall'art. 203 del Codice della Strada e dall'art. 27 della Legge 24/11/1981, n. 689, all'iscrizione a ruolo a mezzo cartella di pagamento comprensiva delle ulteriori spese di procedimento e delle relative maggiorazioni per ritardo pagamento.

Se, in merito a quanto sopra indicato, avesse già effettuato il regolare pagamento nei termini di legge, onde poter definire la propria posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, La invitiamo a contattare l'ufficio Verbali al numero 0921/420704 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì o inviare una Email al seguente indirizzo pm@comune.cefalu.pa.it con la copia dell'avvenuto pagamento o in alternativa inviare un fax 0921/925306).

Il Responsabile del Procedimento Informatico
Ispettore Capo Miciotto Salvatore

Cefalù li, 29/06/2023

Poiché i giorni utili per analizzare, predisporre, presentare istanze e/o memorie e/o ricorsi sono pochissimi, il contravvenzionato deve inviare tempestivamente, indicando la data del ritiro della raccomandata, a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:

- scansione fronte/retro dei documenti ricevuti;
- copia della Carta di Circolazione;
- scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- eventuali foto che aveva scattato nel luogo oggetto di contestazione.

Gli scritti difensivi saranno presentati entro i giorni indicati sul verbale. Se il Comune li accoglie il verbale è archiviato. Se li rigetta adotta un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo edittale, oltre spese di notifica. L'eventuale ordinanza-ingiunzione potrà essere impugnata con ricorso al Giudice. Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

IL PREAVVISO o AVVISO SUL PARABREZZA

Di detti documenti lasciati sul veicolo esistono tanti modelli con diverse denominazioni ma non sono previsti dal Codice della Strada e sono utilizzati per indurre il contravvenzionato a pagare entro pochissimi giorni. Non hanno una scadenza riguardo al ricorso perché se non viene pagato inviano una raccomandata alla residenza del proprietario del veicolo.



Quindi, se lo ritieni errato e/o illegittimo:

Usa il cellulare. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
- le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno);
- nome del Comune;
- via o piazza;
- oggetto fotografato (esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra);
- numero progressivo (esempio: 2023 Firenze via Roma 01).

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito wetransfer.com che ti avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il messaggio, inserendo come allegati:

- a) scansione fronte/retro del Preavviso;
- b) copia della Carta di Circolazione;
- c) scansione fronte/retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore.

CONTRAVVENZIONE REDATTA IN TUA PRESENZA

1. Evita discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. L'organo di polizia non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.
2. Per gli stessi motivi, non recarti presso il Comando di Polizia per protestare e/o chiedere informazioni.
3. NON rilasciare dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto, effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso perché, in una tale situazione non certo piacevole, potresti lasciarti andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore.
4. NON firmare il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.
5. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarcelo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge.
6. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - a) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - b) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - c) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - d) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

7 - Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
- numero progressivo (*esempio: 2023 Firenze via Roma 01*).



- 8 - Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.
- 9 - Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:
 - a) scansione fronte/retro del Preavviso;
 - b) copia della Carta di Circolazione;
 - c) scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
 - d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;

Gli scritti difensivi saranno presentati il prima possibile. Se il Comune li accoglie il verbale è archiviato. Se li rigetta adotterà un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo edittale, oltre spese di notifica. L'eventuale ordinanza-ingiunzione potrà essere impugnata con ricorso al Giudice. Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia. **Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.**

INTIMANO LO SPOSTAMENTO DELL'AUTOCARAVAN

- a) Qualora un pubblico ufficiale in divisa ti chieda di mostrare un documento di riconoscimento e non l'hai con te, è sufficiente che gli declini le tue generalità in forma orale (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza). Sulla divisa c'è il numero di matricola dell'agente, quindi, prima ricordalo e poi, a parte, scrivilo.
- b) Qualora il pubblico ufficiale non sia in divisa, chiedi gentilmente di mostrare una tessera a dimostrazione del ruolo che svolge. Se non la mostra, in modo prudente, attiva il tasto registrazione del tuo cellulare e/o attiva la Action Cam che indossi per videoregistrare nel tuo viaggiare a piedi.
- c) Vista la gravità del provvedimento e la mancanza di segnaletica, fatti raggiungere da una persona che possa farti da testimone e chiedi, in sua presenza, cortesemente all'agente, di ripetere l'ordine di allontanamento.
- d) Chiedi altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento (esempio: ordinanza n. ... prot... del...).
- e) NON attivare discussioni con l'agente circa la legittimità del suo ordine ma lascia il parcheggio per trovare uno stallone di sosta limitrofo.
- f) Chiama il 112, comunicandogli i fatti avvenuti. Chiedi all'operatore se esiste un provvedimento che prevede l'ordine di allontanamento da quell'area oppure se ci sono operazioni di polizia in corso che giustificano tale ordine. Solo in caso di risposte negative da parte dell'operatore, chiedi l'invio di una pattuglia per accertare chi sono o chi è la persona che ti ha intimato l'allontanamento e la legittimità di tale ordine.
- g) Ritorna sul posto e da lontano, possibilmente senza farti notare, **usa il cellulare**: scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - 1) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - 2) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - 3) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - 4) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.



Action cam



Cellulare



Nomina le fotografie come segue: data (anno, mese e giorno), nome del Comune, via o piazza, oggetto fotografato (esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra), numero progressivo (esempio: 2023 Firenze, via Roma 01).

Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

PER CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE/LE DIFFAMAZIONI

Spesso gli organi di informazione pubblicano articoli che diffamano i camperisti e fomentano un ingiustificato odio

Le limitate risorse che abbiamo come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e il fatto che essere sempre e solo noi a intervenire contro gli articoli che diffamano i camperisti e attivano pericolosi odii ha reso gli interventi meno efficaci.

Al contrario, sono risultate efficaci le mail inviate dai singoli camperisti, pertanto, allorquando vieni a conoscenza di un articolo dove:

1. si diffama chi è in circolazione stradale con l'autocaravan sostando nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 del Codice della Strada;
2. si chiede a un Sindaco di emanare provvedimenti illegittimi per attivare limitazioni alla circolazione e sosta diretta alle sole autocaravan;

3. pubblicano foto di autoveicoli che sembrano ma non sono autocaravan e che parcheggiano in violazione di legge ma chi ha fotografato non ha chiesto l'intervento della Polizia Municipale per i relativi sanzionamenti;

ENTRA IN AZIONE inviando:

- copia dell'articolo a info@incamper.org;
- una mail alla redazione, mettendo in indirizzo la mail info@incamper.org, in modo che interverremo anche come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

A seguire la traccia utile per preparare e inviare la tua mail.

Al Direttore e alla Redazione di

E per conoscenza e competenza:

all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** info@coordinamentocamperisti.it

alla rivista inCAMPER info@incamper.org

Oggetto: Richiesta di pubblicazione a risposta di articoli contenenti falsità a danno dei proprietari di autocaravan e che mina anche la vostra professionalità.

Riferimento: articolo datato in allegato alla presente.

Con la presente sono a chiedere la pubblicazione del seguente testo.

.....

Quale proprietario di autocaravan mi ritengo offeso dall'articolo in oggetto perché:

- 1) contiene falsità che possono attivare una criticità sociale contro i proprietari di autocaravan;
- 2) la foto riprodotta non evidenzia alcuna violazione al Codice della Strada attribuibile a una autocaravan;
- 3) vi sono dichiarazioni tese a far attivare provvedimenti illegittimi per attivare vantaggi a soggetti privati che produrrebbero oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia per i ricorsi che scaturirebbero;

- 4) omettono di ricordare che dal 1991, poi dal 1992 con il Nuovo Codice della Strada e a seguire la diffusione di direttive interministeriali, delle sentenze di ogni ordine e grado, le continue informazioni che hanno confermato che:**
- il sostare è un diritto per tutti i veicoli ed è illegittimo attivare divieto di sosta notturno alle sole autocaravan;
 - non c'è differenza tra AREA PARCHEGGIO e AREA DI SOSTA CAMPER perché trattasi di PARCHEGGI dove si può unicamente parcheggiare, rispettando quanto previsto dal Codice della Strada;
 - in presenza di campeggie o aree parcheggio riservate alle autocaravan è illegittimo un provvedimento che vieti la sosta e/o la circolazione alle autocaravan;
 - i proprietari di veicoli in sosta nei parcheggi non sono obbligati ad alcuna registrazione che non sia la targa;
 - in presenza di persone che sbagliano un parcheggio per un campeggio, è diritto/dovere di chiunque chiamare la Polizia Municipale per un rapido intervento;
 - la sosta delle autocaravan non inficia la sicurezza pubblica;
 - la sosta delle autocaravan non inficia l'igiene pubblica perché sono dotate di serbatoi di raccolta delle acque reflue che consentono un'autonomia di circa 4 giorni. Anzi, da sottolineare, stante l'assenza nelle città di gabinetti pubblici, che sono i turisti che non arrivano in autocaravan ad aver bisogno dei servizi igienici e non trovandoli, purtroppo, sono spesso costretti a espletare i loro bisogni in strade e piazze;
 - la sosta limitata di 48 ore NON è diretta alle autocaravan ma a tutti gli utenti della strada in quanto il Codice della Strada prevede che l'apposizione di un divieto di sosta temporaneo per consentire dei lavori vede l'installazione della relativa segnaletica stradale verticale 48 ore prima, così da permettere agli utenti della strada di spostare i loro veicoli. Oppure tale limitazione è attivata per una rotazione degli stalli di sosta e diretta a tutti i veicoli;
 - aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/20230310_1%20per%20rilanciare%20il%20turismo.pdf si può scaricare la relazione su come organizzare e gestire i parcheggi, la differenza tra il sostare e il campeggiare, nonché **le soluzioni per sviluppare il turismo**;
 - al fine di evitare l'emanazione di atti illegittimi inerenti la circolazione e sosta delle autocaravan i tecnici dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** www.coordinamentocamperisti.it sono disponibili a partecipare in teleconferenza a tavoli tecnici sui temi inerenti la circolazione e sicurezza stradale e sviluppo del turismo integrato.

.....

Confido in una vostra tempestiva integrale pubblicazione visto che ho trasmesso l'articolo ai legali per individuare in modo certo gli autori per chiedergli direttamente se confermano quanto a loro attribuito nell'articolo e che ritengo inficiare il mio onore nonché attizzare odio negli altri verso chi come me è in circolazione stradale con l'autocaravan.

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

cognome e nome

luogo e data

BOMBOLE MOBILI CON IL GPL

Le bombole mobili contenenti GPL sono installate nelle caravan per alimentare i servizi interni.

Le bombole contenenti GPL possono contenere propano, butano o una miscela di butano e propano. La differenza più significativa tra propano e butano è il raggiungimento del punto di ebollizione, ovvero la temperatura limite alla quale il combustibile da liquido inizia a trasformarsi in gas.

Il butano ha il suo punto di ebollizione a -0.4°C , perciò quando la temperatura si avvicina allo 0°C , la capacità di erogazione della bombola diminuisce. Questa caratteristica rende la bombola al butano ideale nel periodo primaverile ed estivo.

Il propano, invece, raggiunge il suo punto di ebollizione a -43°C , perciò nel periodo invernale è preferibile utilizzare una bombola rifornita completamente di propano, in modo da garantire una migliore erogazione del gas.



Purtroppo, è ricorrente la perdita di gas dalla bombola mobile GPL in dotazione all'interno di una caravan o di un'autocaravan e che lo stesso si espanda al loro interno.

Ciò dipende dal fatto che alcuni non sono a conoscenza che dette perdite di gas dipendono dai seguenti motivi:

- la bombola non è alloggiata nel gavone (*vano costruito secondo specifiche di sicurezza dall'allestitore della caravan o dell'autocaravan*) e non è allacciata con apposite cinghie di sicurezza che ne impediscano la caduta o lo scuotimento. Lo scopo principale del gavone è disperdere le possibili perdite di gas all'esterno del veicolo, garantendo la sicurezza dei viaggiatori. Il gavone deve contenere esclusivamente la bombola e, quindi, non vanno assolutamente riposti altri oggetti e non ci devono essere ingombri che chiudano le prese di ricambio dell'aria;
- a ogni sostituzione della bombola non è stata cambiata la guarnizione fra il rubinetto e il regolatore;
- la bombola è stata ricaricata, violando la legge, con il *"fai da te"* o presso una stazione di rifornimento invece che dagli stabilimenti autorizzati dalla legge a riempire le bombole a gas GPL o è stata riempita oltre l'80% della capienza;
- non è stata rispettata la data di scadenza del regolatore e del tubo di collegamento della bombola;
- non sono stati fatti eseguire ciclicamente da un'officina, con rilascio di fattura, le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
- la bombola rimane a bordo per molte stagioni prima di esaurirsi e, nel viaggiare, anche se ben assicurata al pavimento in posizione eretta, subisce vibrazioni o sobbalzi tali da attivare un allentamento delle chiusure o guarnizioni o dei raccordi;
- una seconda bombola è stata posta come riserva all'interno in una posizione non autorizzata dal costruttore della caravan o dell'autocaravan, aumentando i rischi.

Per evitare il rischio di perdere un bene o la vita propria e altrui nonché di incorrere in responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali:

- proteggersi le mani e le braccia con indumenti e/o panni, possibilmente bagnati, qualora il gas fuoriesca dalla bombola, e solo dopo intervenire per bloccare la fuga, chiudendo il rubinetto e/o la leva del regolatore nel caso di bombola con valvola;
- ricevere sempre la bombola vuota al rivenditore da cui si acquista la bombola nuova, facendosi sempre rilasciare lo scontrino da archiviare tra i documenti importanti;
- non lasciare all'interno di appartamenti, garage sgabuzzini una bombola inutilizzata, semivuota o apparentemente vuota e/o di non abbandonarla tra i rifiuti.

Prima di recarsi in viaggio all'estero ricordarsi di verificare se nelle nazioni che attraverseremo esiste la possibilità di acquistare una bombola GPL piena, identica a quella scarica, rendendo indietro la bombola vuota e che quella ricevuta si possa collegare agli attacchi presenti nella caravan o autocaravan.

SERBATOIO PERMANENTE CON IL GPL

In base alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B76/2000/MOT del 16 novembre 2000, i serbatoi GPL devono essere sostituiti trascorsi dieci anni dalla data del collaudo quando l'installazione è successiva alla prima immatricolazione del veicolo oppure dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è stato allestito sin dalla origine con impianto GPL.

Anche di recente un incendio è scaturito in un'autocaravan (*articolo del 7 febbraio 2024 **Camper a fuoco dopo l'esplosione a Ferrara, morti madre e figlio**: A provocare l'incendio è stata l'esplosione dopo una fuga di gas.* <https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/camper-distrutto-morti-madre-figlio-s6g91jam>).

Nel caso la data incisa sul serbatoio sia anteriore di 10 anni, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI consiglia di chiedere a un professionista un preventivo comprensivo di:

1. fornitura e installazione serbatoio permanente GPL;
2. certificazione impianto interno GPL con le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
3. consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta l'installazione.

OPPURE se non è necessaria la sostituzione del serbatoio,

chiedere a un professionista un preventivo comprensivo di:

- a) certificazione serbatoio permanente GPL;
- b) certificazione impianto interno GPL con le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
- c) consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta l'installazione.

Attenzione ai veicoli acquistati all'estero

Alcune nazioni, come ad esempio la Germania, producono serbatoi GPL per autotrazione e valvole di sicurezza non conformi alla normativa italiana. In tali casi, se il proprietario intende immatricolare il veicolo in Italia dovrà adeguare tutte le componenti del veicolo alla normativa italiana.



COSA FARE QUANDO UNA STAZIONE DI SERVIZIO PER IL RIFORNIMENTO DI GPL, MOSTRANDO LA CARTA DI CIRCOLAZIONE CON SOPRA REGISTRATO IL SERBATOIO GPL, SI RIFIUTANO DI EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO.

Rifornite l'autocaravan con 10 euro di carburante, facendovi rilasciare la ricevuta.

Poi inviate il racconto, la copia della ricevuta e qualche foto della stazione all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** indirizzando la mail a

info@coordinamentocamperisti.it

In tal modo, avendo i suddetti dati utili per intervenire e ripristinare quanto previsto dalla legge.

SE VUOI APPROFONDIRE APRI

www.incamper.org per scaricare e leggere le riviste numero 216, 206, 203, 189, 174 e 161.

www.nuovedirezioni.it per scaricare e leggere le riviste numero 75 e 53.

ARRIVA UN VERBALE DI CONTESTAZIONE MA IL VEICOLO NON ERA IN QUELLA LOCALITÀ

Arriva il postino con un verbale di violazione. Voi, però, siete sicuri che il vostro veicolo non poteva essere in quel posto in quella data e in quell'orario.

Evidentemente c'è stato un errore di rilevazione oppure vi hanno clonato la targa per commettere atti illeciti e/o criminosi. Se siete incorsi in questi inconvenienti vi consigliamo di intervenire tempestivamente, perché il maggior guaio non arriva dall'illecita riproduzione di targhe altrui al fine di evitare accertamenti per violazione del Codice della Strada; i rischi possono essere ben più gravi dell'accertamento di un eccesso di velocità o di un transito con semaforo rosso.

Infatti, nei casi in cui il veicolo con la vostra targa clonata fosse coinvolto in un sinistro stradale con feriti o morti, dovrete quantomeno adoperarvi (con grande fatica e costi) per liberarvi da una presunzione di responsabilità, e ciò potrebbe significare anche il coinvolgimento in azioni giudiziarie civili e penali.

Non solo, il possessore della targa clonata se ne può andare in giro a commettere atti criminosi (rapine, sequestri eccetera), coinvolgendovi in lunghe e onerose azioni giudiziarie civili e penali.

Per quanto detto, nel caso in cui si riceva un verbale per violazione relativo a un luogo che non avete mai visitato o che siete certi di non aver frequentato alla data dell'accertamento, dovete denunciare tempestivamente il fatto per ottenere l'annullamento della sanzione, evitando così ulteriori conseguenze, e contribuendo altresì alla caccia della targa clonata.

INDICAZIONI PRATICHE

1. **Acquisire una o più testimonianze scritte per dimostrare che alla data dell'accertamento il vostro veicolo era in un luogo diverso da quello in cui è stata commessa la violazione che, peraltro, potrebbe essere a centinaia di chilometri di distanza, unitamente alla copia dei documenti d'identità di coloro che le hanno rilasciate.**
Se il luogo dell'accertamento non è molto distante da quello in cui risiedete, acquisite testimonianze idonee a dimostrare l'impossibilità che il veicolo si trovasse nel luogo dell'accertamento in quella data e in quell'orario.
2. **Denunciate la clonazione della targa presso una stazione dei Carabinieri o presso un Comando di Polizia depositando copia del verbale di accertamento di violazione, delle testimonianze scritte, unitamente alla copia dei documenti d'identità di coloro che le hanno rilasciate.**
3. **Se si tratta di violazioni al Codice della Strada e non vi rispondono entro i termini previsti per il ricorso al Giudice di Pace (30 giorni dalla notifica) o per il ricorso al Prefetto (60 giorni dalla notifica) occorre presentare, a scelta, uno dei due ricorsi.**
Se invece si tratta di violazioni ai sensi della legge 689/81 l'istanza in autotutela avrà la funzione di scritti difensivi.
In tal caso, si attende la decisione dell'amministrazione che in caso di rigetto notificherà ordinanza ingiunzione che potrà essere opposta con ricorso al giudice.

Scarica l'elenco dei parcheggi attrezzati su
coordinamentocamperisti.it



CAMPEGGI e AREE ATTREZZATE IN VIOLAZIONE DI LEGGE

È bene sapere che l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: **"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate** con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.

Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284".

Il campeggio o area attrezzata che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada.

In ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente.

In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla Regione e/o Provincia i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti.

Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive.

UN RISCHIO DA EVITARE

Evitare di parcheggiare sotto gli alberi, soprattutto di notte: c'è il rischio che un incendio di chioma si propaghi rapidamente dalla cima di un albero a un altro; in caso di improvvise trombe d'aria, si rischia di morire bruciati o schiacciati.

Inoltre, **nella maggior parte dei casi i campeggi non sono assicurati per coprire tali eventi.**



Nella foto c'è un esempio concreto di un albero in un campeggio che è crollato sull'autocaravan, mentre gli occupanti, fortunatamente, non erano presenti.

Questi hanno poi scoperto che il campeggio non era assicurato per tali eventi.

LA LEGGE: ARTICOLO 378

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Impianti di smaltimento igienico-sanitario

La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni

- L'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica.
- L'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni.
- Per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico.
- L'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di servizio o di sosta;
- La legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
- La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
- Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
- Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
- I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.

Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

- Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

LETTERA

da inviare per mail a **info@incamper.org** qualora un gestore di un campeggio o area attrezzata che si rifiutasse di farti fruire l'impianto per il carico/scarico dell'acqua potabile perché non soggiorni o sosti per un certo numero di ore o giorni.

Allegare alla mail le foto panoramiche a testimonianza che eravate presenti in quel giorno e in quell'orario.

Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

info@coordinamentocamperisti.it

info@incamper.org

Alla direzione del

...I... sottoscritt.....

residente a

in via

SEGNALA CHE

in data raggiungevo il campeggio o area attrezzata

sito nel Comune di (.....),

in via

per usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

Alla reception ero ricevuto da

che mi dichiarava quanto segue:

per accedere all'impianto è necessario:

- soggiornare o sostare per almeno n.ore e/o giorni;

- pagare la tariffa di euro.

Chiedevo a tal punto di parlare con il Direttore del campeggio o area, il quale

☐ era assente;

☐ si rifiutava di ricevermi;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario, era necessario:

☐ soggiornare o sostare nel campeggio per almeno n. giorni;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario era necessario:

☐ pagare la tariffa di euro.

Tutto ciò premesso, **AUTORIZZO** l'Associazione Nazionale **COORDINAMENTO CAMPERISTI** a inoltrare in mio nome e conto le istanze che riterrà opportune per dare rilievo alla presente segnalazione.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.

Luogo e data

Apri <https://coordinamentocamperisti.it/raccolte/> e, ripercorrendo indietro i numeri della rivista, leggi gli articoli che raccontano le azioni messe in campo negli ultimi 40 anni per promuovere e far rispettare la legge sulla circolazione e la sosta delle autocaravan, coinvolgendo i Sindaci dei 7.896 comuni italiani.



**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

INSIEME *in* AZIONE

Sei se sei disponibile a informare gli altri scrivi a info@incamper.org

- 1) l'indirizzo dove il corriere può consegnarti le scatole;
- 2) il tuo numero di telefono per farti chiamare dal corriere e concordare il giorno e l'orario della consegna.

La spedizione È PAGATA dall'Associazione.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE, invieremo:

- 1 scatola contenente circa 35 copie della rivista inCAMPER;**
- 1 scatola contenente circa 30 copie della rivista Nuove Direzioni;**
- 1 gilet retroriflettente REPORTER;**
- 1 libro "PEPERONCINI Oltre l'Ovvio".**



Quando consegneremo le scatole al corriere provvederemo ad avisarti via mail.

Ricorda agli altri che è facile verificare con un solo click, aprendo www.incamper.org e/o www.coordinamentocamperisti.it chi siamo, cosa abbiamo messo in campo nei trascorsi 40 anni, le azioni che ogni giorno proseguiamo ad attivare.

Inoltre, puoi essere utile inviando ai camperisti che hai in rubrica mail i documenti che ricevi e/o scarichi da www.incamper.org e/o www.coordinamentocamperisti.it, dimostrando che, solo unendosi, è possibile ricevere informazioni nonché attivare continue azioni per la difesa dei diritti, delle vite e dei beni.

